

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

98° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri	»	38
4 ^a - Difesa	»	42
5 ^a - Bilancio	»	48
6 ^a - Finanze e tesoro	»	51
7 ^a - Istruzione	»	55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	86
11 ^a - Lavoro	»	89
12 ^a - Igiene e sanità	»	97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	103

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	<i>Pag.</i>	123
--	-------------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	125
------------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	<i>Pag.</i>	126
4 ^a - Difesa - Pareri	»	127
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	128

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	140
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C21ª, 0014º)

Il Presidente PREIONI informa di aver chiesto al Presidente del Senato, con lettera del 6 febbraio 1997, un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione della relazione da parte della Giunta – ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento del Senato – relativamente al Doc. IV-ter, n. 8 ed al Doc. IV-ter, n. 9, recanti richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il primo nei confronti dell'ex senatore Salvatore Frasca ed il secondo nei confronti del senatore Giuseppe Arlacchi. Con lettera del 7 febbraio, il Presidente del Senato ha accordato la proroga richiesta.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 7, nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, indagato per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)

(R135 000, C21ª, 0022º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il signor Erminio BOSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e risponde alle domande del senatore FASSONE.

Congedato il signor Boso, prende la parola il senatore RUSSO, che solleva alcune questioni di ordine generale concernenti la determinazione dei criteri in base ai quali la Giunta è chiamata ad assumere delibe-

razioni sui casi relativi all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ritiene opportuna una riflessione in materia anche in considerazione di recenti deliberazioni dell'Assemblea del Senato sulla prerogativa dell'insindacabilità, con le quali sono state respinte alcune proposte formulate dalla Giunta, rilevando che tali deliberazioni sono state assunte in un clima di non sufficiente attenzione da parte dei componenti dell'Assemblea.

Ricorda di aver sempre seguito una linea di estremo rigore nella valutazione della connessione tra le dichiarazioni rese dai senatori, oggetto dei procedimenti, penali o civili, e l'esercizio delle funzioni parlamentari. Ritiene inoltre che il ricorso ad espressioni ingiuriose da parte dei membri del Parlamento non debba assolutamente considerarsi coperto dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Senato ha invece recentemente dichiarato l'insindacabilità di opinioni espresse dai senatori in occasioni che, a suo giudizio, non presentavano connessione con l'attività parlamentare.

Il PRESIDENTE ritiene che la Giunta debba procedere in base ai criteri da essa ritenuti validi, senza ritenersi vincolata da singole decisioni assunte dall'Assemblea. Fa presente, inoltre, in ordine ai casi richiamati dal senatore Russo, che le deliberazioni assembleari possono essersi formate in modo occasionale, senza che lo svolgimento dei lavori parlamentari abbia consentito meditata riflessione.

Il senatore VALENTINO esprime perplessità sulla possibilità di predeterminare rigorosamente i criteri per la valutazione delle richieste relative all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ogni vicenda ha infatti una connotazione autonoma ed è quindi inevitabile che la Giunta debba individuare per ogni singolo caso se sussiste o meno un collegamento tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare.

Il senatore CALLEGARO considera invece opportuno determinare criteri-guida per le valutazioni relative all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ricorda inoltre che l'Assemblea non è chiamata a motivare le sue deliberazioni in materia di insindacabilità. Ritiene quindi necessario che il relatore illustri le conclusioni della Giunta, esponendo le ragioni che hanno indotto tale organo ad assumere le sue deliberazioni, senza affidarsi alla mera presunzione di conoscenza del contenuto delle relazioni scritte, in modo che gli approfondimenti svolti dalla Giunta siano conosciuti dall'Assemblea al momento del voto.

IL senatore CORTELLONI ritiene utile che i senatori ricevano, prima della discussione in Assemblea, il testo della relazione della Giunta in ordine alle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità poste all'ordine del giorno.

Il senatore RUSSO ribadisce la necessità che la Giunta approfondisca i problemi inerenti il giudizio circa la sindacabilità o meno delle opinioni espresse dai senatori. Ritiene infatti che le questioni da valuta-

re siano numerose e richiedano un esame attento. Pone innanzitutto il quesito se per «attività parlamentare» si debba intendere l'attività politica in genere svolta dai parlamentari oppure esclusivamente i comportamenti collegati allo svolgimento di un atto tipico, proprio dell'attività parlamentare. Altra questione riguarda il linguaggio utilizzato dai parlamentari per l'espressione delle loro opinioni politiche. Si chiede infatti se espressioni insultanti debbano essere considerate alla stregua di opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare o se non sia invece opportuno che vengano stabiliti dei limiti a tutela del rispetto della dignità della persona. Non ritiene che si debba addivenire all'enucleazione di criteri rigidi per la valutazione delle richieste in materia di insindacabilità, bensì che da un approfondito dibattito debba emergere un orientamento della Giunta utile per le decisioni che essa sarà chiamata ad assumere.

Il senatore FASSONE ritiene opportuno ribadire che la Giunta deve continuare ad essere coerente con i principi costituzionali stabiliti in materia di insindacabilità, senza considerarsi vincolata dalle deliberazioni dell'Assemblea. Ritiene inoltre necessario ipotizzare una modifica del Regolamento del Senato nel senso di prevedere che, nel corso della discussione in Assemblea sulle proposte della Giunta in materia di insindacabilità, prendano la parola un oratore a favore ed uno contro tale proposta, affinché l'Assemblea possa deliberare con cognizione di causa ed in libertà di coscienza. Tale suggerimento potrebbe essere accolto, a suo avviso, in via di prassi, sin dalla prossima discussione in Assemblea.

Osserva infine che una maggiore attenzione ai problemi oggetto della discussione si rende indispensabile in considerazione della possibilità che la deliberazione del Senato possa condurre a conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, eventualità in relazione alla quale è evidente l'importanza della motivazione della deliberazione oggetto del conflitto stesso, anche in considerazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988.

Il senatore RUSSO concorda con la proposta avanzata dal senatore Fassone.

Il senatore CÒ esprime il suo rammarico per l'esito delle recenti discussioni dell'Assemblea sulle conclusioni della Giunta, in quanto si sono assunte deliberazioni in un clima di generale disattenzione. A determinare tali episodi hanno contribuito, a suo avviso, non solo la circostanza che le discussioni si sono svolte al termine dei lavori dell'Assemblea e perciò in un'atmosfera di comprensibile stanchezza, ma anche l'insorgere di un negativo meccanismo psicologico di autodifesa corporativa che potrebbe essere scattato nelle volontà dei senatori presenti, in considerazione della possibilità di venire in futuro personalmente coinvolti in responsabilità per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Il senatore Cò, dopo aver dichiarato di condividere le proposte avanzate dai senatori Russo e Fassone, esprime l'avviso che i relatori debbano sempre sostenere, intervenendo nella discussione, le posizioni della Giunta dinanzi all'Assemblea, anche in considerazione del fatto

che la relazione scritta potrebbe non essere conosciuta da tutti i senatori.

Il senatore BRUNI si dice spiacevolmente sorpreso dell'esito che alcune proposte della Giunta hanno avuto in Assemblea e della difficoltà riscontrata da parte dei membri della Giunta nel mantenere un indirizzo coerente con quello espresso in seno alla Giunta stessa. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla determinazione di principi generali da seguire nell'esame delle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità.

Il senatore CALLEGARO, nel ribadire l'esigenza di approfondimento delle questioni generali in materia di immunità parlamentari emerse nel corso della discussione, informa di aver presentato una proposta riguardante l'applicazione dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento del Senato, attualmente all'attenzione della Giunta per il Regolamento, in materia di esame delle domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Il senatore RUSSO chiede che la Giunta rinvi il seguito della discussione, a causa di concomitanti impegni parlamentari.

La Giunta conviene con la proposta avanzata dal senatore Russo.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Friuli-Venezia Giulia
(R019 000, C21^a, 0011^o)

Il senatore DE CAROLIS, relatore per la regione Friuli-Venezia Giulia, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta, con l'astensione del senatore Callegaro, eletto nella Regione, accogliendo la proposta formulata dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Bratina, Callegaro, Camber, Camerini, Collino, Moro e Visentin.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi, per i lavori pubblici Bargone, per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi e per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il sottosegretario BARGONE illustra l'emendamento 3.3, che tiene conto delle questioni sollevate con l'emendamento 3.2, pur mantenendo un regime transitorio per le attività in corso, gestite dal commissario. Il RELATORE si dichiara favorevole all'emendamento appena illustrato, che viene successivamente accolto, risultando pertanto assorbito l'emendamento 3.2.

Il relatore ANDREOLLI dà conto dell'emendamento 1.0.1/2, rivolto a correggere l'articolo aggiuntivo già accolto dalla Commissione in materia universitaria. La Commissione accoglie l'emendamento del relatore.

Sugli emendamenti all'articolo 7, il sottosegretario GASPARRINI enuncia l'indirizzo del Governo, ispirato al proposito di attuare pienamente il decreto legislativo n. 626 del 1994, pur con alcuni temperamenti, di carattere temporaneo e relativi in particolare alle sanzioni. In ordine alle proposte di modifica concernenti il decreto legislativo n. 494 del 1996, il Governo ritiene preferibile una soluzione analoga a quella adot-

tata per il citato decreto n. 626, piuttosto che il differimento del termine di applicazione. Il Governo, inoltre, è favorevole agli emendamenti 7.18 e 7.19, che assicurano maggiore coerenza all'applicazione delle normative ivi richiamate. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al comma 4, la disponibilità del Governo è limitata alla fine del 1998, quale termine per l'adeguamento degli impianti. Per gli emendamenti relativi al comma 2, il Governo si rimette alla Commissione esprimendo tuttavia un avviso contrario sugli emendamenti 7.4 e 7.5.

Il relatore ANDREOLLI conferma il suo orientamento contrario all'emendamento 7.4, soprattutto perchè considera inopportuno modificare nuovamente il termine di riferimento, una volta emanato il decreto. Il senatore SMURAGLIA ricorda che si tratta del termine imposto ad alcuni settori della pubblica amministrazione per l'adeguamento alla normativa vigente, termine già scaduto nello scorso mese di settembre: la deroga, pertanto, introduce un trattamento di maggior favore per le amministrazioni pubbliche, che risulta discriminatorio nei confronti dei soggetti privati obbligati ad analoghi adempimenti.

Il sottosegretario GASPARRINI precisa che vi sono obiettive difficoltà nell'adeguamento alla normativa vigente, che comporta anche notevoli costi, con le conseguenti procedure di spesa quando si tratta di amministrazioni pubbliche. Ad avviso del senatore SPERONI, le circostanze evocate dal rappresentante dal Governo non giustificano misure derogatorie, che premiano l'inefficienza. Quanto alla riserva espressa dal relatore sull'emendamento in esame, obietta che le disposizioni adottate con decreto-legge non possono pregiudicare la valutazione del Parlamento, perchè altrimenti non si tratterebbe di una normativa provvisoria, quale invece è per definizione.

L'emendamento 7.4, posto in votazione, risulta quindi accolto.

Viene viceversa respinto l'emendamento 7.5.

L'emendamento 7.12 è momentaneamente accantonato, per la sua connessione con l'emendamento 7.14.

Il senatore SMURAGLIA, quindi, considera accettabile la soluzione proposta con l'emendamento 7.13, che fa proprio in assenza dei proponenti, pur confermando una opposizione di principio, condivisa anche dalla Commissione lavoro in sede consultiva sul provvedimento in esame, verso deroghe non giustificate all'immediata applicazione della normativa sulla sicurezza.

Sull'emendamento 7.13, il relatore ANDREOLLI esprime parere favorevole e il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla Commissione. L'emendamento viene poi accolto.

Gli emendamenti 7.15 e 7.16 sono ritirati.

L'emendamento 7.17 è accolto dalla Commissione, dopo che il sottosegretario GASPARRINI ha manifestato l'avviso favorevole del Governo.

È accolto anche l'emendamento 7.14, fatto proprio dal senatore SMURAGLIA, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole e il sottosegretario GASPARRINI si è rimesso alla Commissione.

L'emendamento 7.12, qualificato dal proponente come aggiuntivo, piuttosto che sostitutivo, risulta pertanto assorbito.

Quanto all'emendamento 7.6, il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario GASPARRINI si pronunciano in senso contrario. Il senatore SMURAGLIA sottolinea che la disposizione contenuta nel comma 3 differisce nuovamente il termine per l'applicazione della normativa, adottata già nel 1990, che impone la cosiddetta messa a terra per tutti gli impianti elettrici, anche in ambito domestico. Il senatore SPERONI ricorda che la normativa in questione era stata a suo tempo attenuata, nel suo tenore prescrittivo, considerandosi equivalenti i dispositivi di interruzione differenziale della corrente elettrica: questi ultimi possono essere agevolmente installati in ogni ambiente, con un costo non impegnativo. Ne deriva l'assoluta inopportunità di ulteriori deroghe, specie in considerazione del fatto che gli infortuni anche mortali in ambito domestico, connessi alla carenza di sicurezza degli impianti elettrici, hanno una incidenza statistica assai elevata. Sull'emendamento 7.6, il sottosegretario GASPARRINI si rimette quindi alla Commissione, che successivamente accoglie la proposta di modifica.

In ordine all'emendamento 7.8, il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario GASPARRINI si dichiarano contrari. Il senatore SMURAGLIA obietta che il termine del 1999 per l'emanazione del regolamento è da considerare eccessivo. Il sottosegretario GASPARRINI dichiara la disponibilità del Governo ad anticipare il termine al 1998. Il senatore PARDINI ritiene che il termine del 1997 sia congruo, mentre il presidente VILLONE osserva che il termine di cui si discute non è relativo all'emanazione del regolamento, ma all'adeguamento degli impianti. Il sottosegretario CARPI precisa che il regolamento può essere elaborato in tempi piuttosto contenuti ma l'adeguamento degli impianti esige un periodo congruo, anche per i costi che ne conseguono. Il presidente VILLONE considera che l'adeguamento degli impianti di fatto presuppone il regolamento, destinato a precisarne le modalità. Secondo il senatore GUERZONI, si potrebbe mantenere inalterato il termine per l'adeguamento degli impianti, ma sarebbe opportuno fissare un termine relativamente breve, ad esempio di sei mesi, per l'emanazione del regolamento. Conviene in tal senso anche il presidente VILLONE. Il relatore ANDREOLLI, quindi, presenta l'emendamento 7.100, conforme alle indicazioni del senatore Guerzoni. Il sottosegretario CARPI esprime un parere favorevole al nuovo emendamento, purchè sia mantenuto il termine, già previsto nel comma 4, del 1999. A tal fine il senatore SMURAGLIA, che condivide la soluzione proposta con l'emendamento 7.100, ritira quindi l'emendamento 7.8.

L'emendamento 7.100 viene poi accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 7.9 e 7.10 sono ritirati dal senatore SMURAGLIA, che ritiene risolutivo in proposito l'emendamento 7.14, precedentemente accolto.

Quanto all'emendamento 7.2, in assenza dei proponenti, esso viene fatto proprio dal senatore SMURAGLIA, che ne riformula il contenuto in conformità al parere condizionato della Commissione bilancio (7.2 nuovo testo). Il relatore ANDREOLLI si pronuncia in senso favorevole. Il sottosegretario GASPARRINI osserva che nei decreti attuativi adottati in materia sono già previste forme di coordinamento: tuttavia si rimette alla Commissione. Il presidente VILLONE precisa che l'emendamento ha lo scopo di rendere più stabili e strutturati i meccanismi di coordinamento. L'emendamento in esame viene quindi accolto.

Sull'emendamento 7.11, il sottosegretario GASPARRINI si pronuncia in senso favorevole. Il senatore SMURAGLIA rileva una grave contraddizione nell'indirizzo del Governo in materia, rammentando che recentemente, dinanzi alla Commissione lavoro del Senato, era stato enunciato un orientamento restrittivo su qualsiasi ipotesi derogatoria nell'applicazione della normativa sulla sicurezza. Si tratta, nel caso in esame, di quei cantieri mobili nei quali vi è una notevole frequenza di infortuni anche letali, così che l'emendamento in esame suscita allarme e preoccupazione. Il sottosegretario GASPARRINI riconsidera l'orientamento dianzi manifestato e si dichiara contraria all'emendamento, che viene quindi ritirato dal relatore.

Sull'emendamento 7.18, il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario. Il sottosegretario GASPARRINI esprime il favorevole avviso del Governo. L'emendamento viene quindi accolto.

Quanto all'emendamento 7.19, il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario, mentre il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla valutazione della Commissione. Il relatore ANDREOLLI ne espone il contenuto e il senatore SPERONI annuncia il suo voto contrario. L'emendamento viene poi accolto.

Circa l'emendamento 7.20, il relatore ANDREOLLI fornisce chiarimenti su richiesta del senatore SPERONI: l'emendamento viene poi riformulato (7.20 nuovo testo), e accolto dalla Commissione.

Viene quindi accolto anche l'emendamento 11.0.20, dopo che il sottosegretario GASPARRINI ha espresso un parere favorevole.

L'esame del disegno di legge è quindi momentaneamente sospeso, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti residui.

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente VILLONE sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati; alcune di esse non meritano una valutazione posi-

tiva e preliminarmente occorre quindi interrogarsi sull'opportunità di variare ulteriormente il testo. All'articolo 1 alcune innovazioni non hanno un effettivo rilievo sostanziale; di una certa rilevanza è quella disposta alla lettera *d*) che sottrae alla competenza delle regioni l'intera tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico. A questo proposito potrebbe tuttavia essere approvato dal Senato un ordine del giorno interpretativo. Opinabili sono anche le innovazioni introdotte alle lettere *o*) ed *r*). Si sofferma inoltre sulle modificazioni apportate al comma 4, che risentono forse della pressione di interessi di natura particolare; ai commi 5 e 6 le modifiche non hanno poi un contenuto di rilievo. All'articolo 3, al comma 1, lettera *c*), è introdotto un potere sostitutivo forse in contrasto con l'indirizzo largamente condiviso in Senato circa il mantenimento di questo istituto; alla lettera *e*) è da considerare con attenzione la soppressione del previsto trasferimento di personale dalla regione agli enti locali. Generica è la formulazione della lettera *g*) e di un certo significato normativo è altresì la lettera *h*).

Il sottosegretario ZOPPI precisa che la formula in questione si riferisce a modalità di erogazioni di servizi che in alcuni casi possono diventare più difficoltose per i non residenti.

Proseguendo nella sua esposizione, il presidente VILLONE accorda una valutazione complessivamente favorevole alle innovazioni introdotte all'articolo 4, ad esclusione del comma 4, lettera *a*), ove è stato riversato un contenuto difficilmente compatibile con il principio di sussidiarietà. La previsione, disposta dall'articolo 5, di una Commissione parlamentare chiamata a esprimere il proprio parere sugli atti attuativi delle varie deleghe previste appare, a giudizio del relatore, di dubbia opportunità e legittimità costituzionale, in quanto la competenza naturale nella materia è della Commissione parlamentare per le questioni regionali. In alcuni casi, come nell'articolo 6, è previsto come necessario il parere di entrambi gli organi, mentre all'articolo 7 è menzionato soltanto il parere della Commissione di nuova istituzione, in sospetta violazione della Costituzione. Il Presidente osserva che, oltretutto, all'articolo 5 non è richiamato il principio di proporzionalità rispetto ai Gruppi parlamentari ai fini della composizione di tale collegio, carenza grave se si considera che le sue competenze sono assorbenti di quelle delle corrispondenti Commissioni permanenti delle due Camere. All'articolo 8 non appare convincente la nuova procedura introdotta al comma 3. L'articolo 9 stabilisce l'unificazione tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, prospettiva peraltro di difficile attuazione dal momento che due organi si riferiscono ad esigenze non omogenee. La modifica all'articolo 11 risulta di un certo significato, al comma 1, lettera *b*), qualora essa implichi una disciplina speciale rivolta a determinati enti privati; riguardo al comma 4, lettera *d*), occorrerà inoltre acquisire l'opinione del Governo. All'articolo 12, al comma 1, lettera *c*) è dettata una norma rivolta specificamente al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, alla lettera *f*) è curiosamente inserita una previsione circa l'efficacia differita di questa normativa; la modificazione della lettera *q*) appare inoltre sostanzialmente superflua ed oscura la portata dell'inter-

vento sostitutivo ivi previsto; le lettere *s)* e *t)* risentono infine di pressioni di interessi particolaristici. Agli articoli successivi non sono state introdotte modificazioni significative, ad esclusione dell'articolo 16, comma 3, sul quale occorre acquisire qualche chiarimento da parte del Governo. All'articolo 18 la Commissione non mancherà di prestare attenzione al parere che sarà espresso dalla Commissione istruzione. In relazione all'articolo 20 il Presidente esprime alcune perplessità sulle modificazioni apportate al comma 4, lettera *a)*, mentre, al comma 7, sembra discutibile il conferimento della natura di principio generale dell'ordinamento giuridico alle disposizioni contenute nell'articolo stesso; più plausibilmente si voleva alludere ai principi di riforma economico-sociale. Nell'articolo 21 vi è qualche traccia di pressioni esercitate da alcune categorie del personale della scuola e l'articolo 22 appare in contrasto con il principio di sussidiarietà, nella parte che riserva alle regioni la gestione delle aziende termali.

Conclusivamente il presidente Villone ritiene che le modificazioni introdotte debbano essere attentamente valutate, per quanto molte di esse non risultino migliorative rispetto al testo già approvato dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 15,20.

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, precedentemente sospeso.

Il ministro BASSANINI si sofferma sulle osservazioni critiche rivolte dal relatore ad alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati: egli precisa che non sempre tali modifiche corrispondono all'orientamento del Governo, ma osserva che la Commissione bicamerale prevista nel testo in esame potrà consentire una verifica puntuale sia dell'attuazione delle deleghe legislative sia dell'intero processo consequenziale di revisione dell'ordinamento. Sottolinea, in particolare, che l'affidamento di tale compito a un organismo apposito assicura una valutazione meno suscettibile di pressioni derivanti da resistenze centralistiche, in certa misura prevedibili.

Il relatore VILLONE conviene sull'osservazione formulata da ultimo da parte del Ministro, ritenendo che gli apparati burocratici abbiano maggiore possibilità di esercitare pressioni, anche in via informale, sull'orientamento delle Commissioni permanenti, a causa della relativa competenza settoriale, al fine di opporre resistenza al decentramento di funzioni verso i poteri locali.

Il ministro BASSANINI, quindi, sottolinea la portata innovativa della disposizione aggiunta all'articolo 1, comma 2, che precisa quanto già previsto nel testo, garantendo una interpretazione di segno autonomista.

Il senatore GUERZONI, nel condividere la prospettiva indicata dal Presidente, suggerisce di elaborare per tempo gli ordini del giorno inter-

pretativi, possibilmente a contenuto molto puntuale e circostanziato, da esaminare poi in una fase successiva.

Il senatore ROTELLI si chiede se le iniziative legislative in corso d'esame dinanzi alle Camere possano essere utilizzate per recepire i contenuti dei *referendum* promossi dalle Regioni ed in parte dichiarati inammissibili dalla Corte costituzionale.

Il senatore SPERONI, nel raccomandare un termine ragionevole per la presentazione degli emendamenti, invita la Commissione a dimostrare sensibilità nei confronti delle istanze istituzionali.

Il ministro BASSANINI fa presente che il disegno di legge n. 1124-B recepisce da solo il contenuto di ben quattro *referendum* promossi dalle Regioni, uno dei quali soltanto è stato ammesso dalla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è quindi fissato entro la giornata di venerdì 21.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, che era stato sospeso nella prima parte della seduta.

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti 11.0.21, 11.0.23 e 1.0.2.

L'emendamento 11.0.21 è accolto dalla Commissione, previo parere favorevole del relatore.

Quanto all'emendamento 11.0.23, il senatore SPERONI ne precisa i presupposti e la finalità. Il presidente VILLONE condivide la proposta e il ministro BASSANINI esprime il favorevole avviso del Governo. L'emendamento viene quindi accolto.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 1.0.2, sul quale il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che, in sede di coordinamento, è opportuno sopprimere i commi 5 e 6 dell'emendamento 11.0.8, già accolto dalla Commissione, in quanto tali disposizioni sono state recepite in distinti provvedimenti legislativi.

Con l'assenso del relatore ANDREOLLI, il quale fa presente l'esigenza di ulteriori coordinamenti, da attuare nel corso dell'esame in Assemblea, conviene la Commissione.

Si dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, sul testo accolto dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1926

al testo del decreto-legge

Art. 1.

All'emendamento 1.0.1 nuovo testo (già accolto), sopprimere i commi 1 e 2.

1.0.1/2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termini in materia universitaria)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "laureatesi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1982-1983".

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al 31 dicembre 1997. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo i laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 56 a corsi di specializzazione almeno triennali in psicologia o in uno dei suoi rami anche non universitari e svolti da soggetti pubblici e privati, i quali abbiano successivamente conseguito il titolo rilasciato al termine dei corsi. È autorizzata l'iscrizione all'Albo degli psicologi dei laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti ai corsi di cui al precedente periodo e in possesso del titolo rilasciato al termine degli stessi, i quali, ammessi con riserva all'esame di Stato, lo abbiano successivamente superato. L'ammissione all'esame di Stato e all'iscrizione all'Albo sono altresì subordinate al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989.

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 535, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un altro anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280 e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitari, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996 n. 475, convertito dalla legge 9 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministero della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668, 669 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

9. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995 n. 236, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

10. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991/1992 e 1992/1993 alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensione da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

1.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. I trasferimenti di risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si riferiscono anche alle opere appaltate o da appaltare entro il 31 dicembre 1997.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, la gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 degli articoli 9 e 9-bis devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, nonché sui procedimenti di trasferimento».

3.2 FIGURELLI, SALVI, MICELE, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO,
MORANDO, PELELLA, DONISE, LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Accreditamento di risorse finanziarie per opere pubbliche)

1. L'articolo 2, comma 108 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è sostituito dal seguente:

«108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi della ex Agenzia per la

promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni ed agli enti locali, nonchè agli altri enti di cui all'articolo 3, comma 214, nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dal CIPE in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, e sulla base di un elenco dettagliato, redatto a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti per i quali deve avvenire l'accredito degli importi e di quelli per cui occorre proporre la revoca del finanziamento. Per i progetti trasferiti ai destinatari ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 64 e per quelli disciplinati dall'articolo 9-*bis* dello stesso decreto, l'accredito avverrà solo per i progetti i cui appalti siano regolarmente in corso e non siano in stato di sospensione, blocco o inattività. Nelle more dell'accredito il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad esercitare le attività in corso, con le modalità di cui agli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni».

3.3

IL GOVERNO

Art. 7.

Nel comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

7.4 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Sopprimere il comma 2.

7.5 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nell'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" sono sostituite con le altre: "per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54".

2-*bis*. Nell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti" sono inserite le parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio"».

7.12

MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento alle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996».

7.13

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1996», inserire le seguenti: «nonchè per quelle di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».

7.15

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'estinzione dell'illecito di natura amministrativa opera senza il pagamento della sanzione prevista, ove l'adempimento venga effettuato entro il 30 giugno 1997».

7.16

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "almeno biennale", sono aggiunte le seguenti: "ovvero ogni cinque anni negli altri casi"».

7.17

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio,".

2-ter. All'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sostituire le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere", sono sostituite con le seguenti parole: "per venti ore settimanali».

7.14

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Sopprimere il comma 3.

7.6

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Al comma 4, dopo le parole: «da emanarsi» inserire le seguenti: «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

7.100

VILLONE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1999» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».

7.8

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa”».

7.9

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le misure derivanti dalla nuova definizione di cui al comma precedente, devono essere adottate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, si applicano agli inadempienti le sanzioni già previste dal decreto n. 626 del 1994 e successive modifiche per la materia dei videoterminali. Restano fermi i termini e le sanzioni in ordine a quanto già previsto dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1996».

7.10

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva, per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della Pubblica Amministrazione, è istituito presso il Ministero della Sanità in raccordo con il Ministero del Lavoro e nelle regioni, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, il Coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza».

7.2

PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, BATTAFARANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonché per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva, per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della Pubblica Amministrazione, è istituito presso il Ministero della sanità in raccordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nelle regioni, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, il Coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza, che si avvale di risorse e di personale già esistenti».

7.2 (Nuovo testo)

SMURAGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

7.11

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 5"».

7.18

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, sono soppresse le seguenti parole: "di proprietà pubblica"».

7.19

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, l'INAIL si avvale dei medici di ruolo presso lo stesso ente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti di aziende ovvero di strutture pubbliche convenzionate».

7.20

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, l'INAIL si avvale dei medici di ruolo presso lo stesso ente, ovvero di strutture pubbliche convenzionate, per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti di aziende».

7.20 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 11.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Integrazione salariale in deroga)

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

11.0.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Per consentire la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura nonchè degli interventi in favore delle sue vittime, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, le somme iscritte sul capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e sul capitolo 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo».

11.0.21

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

(Proroga di termini in materia di contributi figurativi)

1. Nell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 marzo 1997; qualora esistano periodi di aspettativa anche per il 1996, la domanda può essere cumulativa per tali periodi e per quelli relativi agli anni precedenti. La presentazione della domanda di pensione tiene luogo della domanda di accredito figurativo per i periodi di aspettativa precedenti la domanda di pensione stessa e non colpiti da decadenza»".

11.0.23

IL RELATORE

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513».

1.0.2

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

82ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mironi.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità

(100) LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati

(1383) SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1435) SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore FASSONE, riferisce congiuntamente sui quattro disegni di legge all'esame della Commissione, aventi analogo contenuto.

Dopo aver ricordato che essi riguardano sostanzialmente tre argomenti e cioè la valutazione della professionalità, la distinzione delle funzioni e l'istituzione della Scuola nazionale della magistratura, afferma che su alcuni dei problemi trattati dai progetti in discussione è stato ammesso un *referendum* abrogativo che dovrebbe tenersi entro pochi mesi.

Soffermatosi quindi brevemente sulle problematiche inerenti alla carriera dei magistrati quale è regolata dalle norme attualmente vigenti, che prevedono la separazione fra le qualifiche e le funzioni, l'avanzamento a ruoli aperti e l'assegnazione degli incarichi direttivi per concorso, fa presente che il disegno di legge governativo prevede un alto numero di dettagliate valutazioni periodiche nell'arco della carriera di ogni magistrato e un collegamento fra queste valutazioni e l'attribuzione delle funzioni. Afferma in particolare che appare rilevante la fissazione per legge di un'ampia serie di indicatori di professionalità e l'affidamento

dei pareri ai Consigli giudiziari, ma sottolinea come possono nascere problemi con riguardo ad alcuni dei criteri di esame, nonché sui tempi previsti per le valutazioni e la eventuale ripetizione delle valutazioni stesse.

L'oratore esamina quindi il problema della distinzione fra funzioni giudicanti e inquirenti, che tutti e quattro il disegni di legge in discussione considerano comunque funzioni della magistratura come un corpo unico. Ricordato poi che il disegno di legge n. 100 postula una definitiva scelta del magistrato per una delle due funzioni, esamina il disegno di legge n. 1435 che, fra l'altro, pone oneri di trasferimento dal distretto per il giudice che intende essere trasferito ad altre funzioni. Sottolinea poi che il disegno di legge governativo (n. 1799) si caratterizza, fra l'altro, per destinare gli uditori giudiziari a strutture collegiali fino alla prima verifica di professionalità, senza la possibilità di attribuzione di funzioni requirenti. Per quanto riguarda poi il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, il progetto di legge governativo prevede la frequenza di un corso organizzato dal Consiglio superiore della magistratura; tale passaggio richiede comunque il trasferimento dal distretto dove si sono esercitate le funzioni precedenti. Il relatore si sofferma infine sul disegno di legge n. 1383 che, riguardo alla distinzione fra le funzioni, prevede, all'articolo 20, una facoltà di opzione da parte dei giovani magistrati dopo due anni di carriera: tale opzione determinerà una serie di conseguenze per la futura carriera del magistrato che vedrà limitazioni e oneri riguardo al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

Il relatore FASSONE tratta quindi ampiamente della istituzione anche in Italia di una Scuola nazionale della magistratura, volta a garantire una accurata formazione durante tutto l'arco della carriera del magistrato, escludendo però la problematica inerente alla possibile formazione precorsuale dei magistrati che potrebbe anche coinvolgere la formazione degli avvocati e degli aspiranti avvocati, coinvolgimento difficile comunque da realizzare a livello centralizzato.

Dopo aver fatto presenti gli articoli della Costituzione a cui l'istituzione della Scuola può far riferimento, l'oratore si sofferma brevemente sull'articolazione in due sezioni interne della struttura della Scuola stessa, rispettivamente destinate al tirocinio e alla formazione più avanzata.

Il senatore VALENTINO, dopo aver manifestato apprezzamento per l'introduzione alla discussione operata dal senatore Fassone, si sofferma in particolare sul disegno di legge del senatore Lisi (n. 100) che verte essenzialmente sulla modificazione dell'articolo 190 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di evitare radicalmente ogni possibile interferenza fra le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti, prevedendo per i magistrati, al termine del periodo dell'uditorato, una scelta definitiva relativa alle funzioni che intenderanno svolgere nell'arco della loro carriera.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

83ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0028°)

La senatrice SCOPELLITI fa presente che è stato assegnato alla Commissione Difesa il disegno di legge n. 2063: «Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia», già approvato dalla Camera dei deputati, e ricorda che la Commissione Giustizia su tale provvedimento sarà chiamata ad esprimere un mero parere. Pur non contestando la legittimità di tale scelta, richiama all'attenzione dei colleghi l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in cui si fa riferimento a qualifiche equiparate del personale penitenziario. A tale proposito rammenta che il ministro Flick, in un'occasione ufficiale e precisamente l'8 febbraio, si è impegnato a sostenere la richiesta del personale penitenziario espressa in un preciso emendamento. Chiede quindi che il Ministro di grazia e giustizia, nella Sottocommissione per i pareri, dia seguito all'impegno assunto.

Il sottosegretario AYALA fa presente che l'impegno del Ministro è stato da lui rispettato, avendo egli infatti presentato in sede di Consiglio dei ministri il menzionato emendamento, che tuttavia non è stato approvato.

Il Sottosegretario garantisce, comunque, che egli segue personalmente i lavori presso la Commissione Difesa e che sosterrà in quella sede le ragioni dell'amministrazione penitenziaria.

IN SEDE REFERENTE

(399) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(1649) FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(1938) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati illustrati gli emendamenti Tit.1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.8.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.10 ma si dichiara disponibile, con moderate riformulazioni, a venire incontro alle esigenze di altri settori politici della Commissione.

Il presidente CIRAMI illustra gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.14 e 1.30.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 1.18, 1.23, 1.24, 1.26, 1.28 e 1.32.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 1.4, 1.7, 1.15 e 1.20.

Il senatore CENTARO fa propri e illustra gli emendamenti 1.5 e 1.16.

Il senatore CIRAMI fa proprio l'emendamento 1.17, stante l'assenza del proponente e lo illustra.

Il senatore PREIONI dà per illustrati gli emendamenti 1.9, 1.19, 1.21 e 1.22, mentre illustra gli emendamenti 1.6, 1.13, 1.27 e 1.31.

Il senatore CALVI illustra l'emendamento 1.25.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 1.29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1245**Titolo**

Sopprimere la parola: «UNICO».

Tit.1

GRECO

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) stabilire che, nel settore penale, salvo la composizione e le attribuzioni della corte di assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per tutti i reati attribuiti alla sua competenza e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, e giudica in composizione monocratica per i reati attribuiti alla competenza del pretore e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore; individuare altre fattispecie da rimettere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica relativamente a reati per i quali siano minori l'allarme sociale e le difficoltà di accertamento probatorio; mantenere, comunque, la composizione collegiale per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

c) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma e Napoli, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitro-

fi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

d) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

e) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; stabilire che, per il resto, è competente il pretore;

f) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte di appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;

g) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quelle attribuita al Tribunale, in materia civile, con esclusione di quanto disposto alla lettera e) del comma 1;

sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze al pretore;

trasferire le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici alla pretura nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace;

attribuire ai giudici di pace in carica al momento di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, la qualifica di vice-pretore onorario, nei casi in cui il giudice di pace abbia i requisiti di legge per ricoprire tale incarico;

prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

2. Stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 4».

1.1

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale, al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) strutturare gli uffici giudiziari di primo grado in materia civile secondo il modello del giudice unico, con la qualifica di «pretore», mantenendo la sede nelle attuali preture circondariali;

b) prevedere che il pretore eserciti, senza limite di valore, le funzioni di giudice unico di primo grado nella materia civile, ferma restando la competenza per materia come attualmente distribuita tra pretura e tribunale;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore in materia civile;

d) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quella attribuita al tribunale, in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia e degli atti di volontaria giurisdizione;

e) sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze, le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al pretore;

f) attribuire agli attuali giudici di pace il ruolo e la qualifica di vice-pretore onorario;

g) prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio».

1.2

PREIONI

Al comma 1, prima proposizione, dopo le parole: «una più razionale distribuzione delle competenze» aggiungere le parole: «ed una semplificazione».

1.3

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uffici giudiziari» inserire la parola: «penali».

1.4

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «unico», aggiungere le seguenti parole: «mantenendo per almeno 3 anni salvo quanto previsto alla lettera e) del presente comma invariate le attuali circoscrizioni giudiziarie».

1.5

GRECO

Al comma 1 sopprimere le lettere b), d) e h).

1.6

PREIONI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pretore» inserire la parola: «penale».

1.7

CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) unificare su base distrettuale gli Uffici Inquirenti prevedendo Uffici Provinciali Inquirenti distaccati presso i tribunali istituiti o istituendi».

1.8

CIRAMI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) inquadrare il giudice di pace entro le strutture organizzative del giudice unico».

1.9

PREIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il giudice unico di primo grado giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. 1, 3, 4, 6 e 7 del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 630 e 56-575 del codice penale;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i reati consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale esclusi quelli di cui agli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216 (e 219, 222) e 223 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (l. fall.);

6) i delitti previsti dall'articolo 7 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale - comma 1 - della Costituzione); dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete); dall'articolo 29, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (reati finanziari, valutari o societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione antimafia); dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (reati ministeriali); dall'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 25 giugno 1993, n. 205 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

c-bis) stabilire che, per tutti i restanti reati, eccettuati quelli assegnati alla competenza penale del giudice di pace, il giudice unico di primo grado giudica in composizione monocratica;

c-ter) stabilire che, in ogni caso, si osservano le disposizioni processuali vigenti per il procedimento davanti al tribunale, e che, quando il giudice opera in composizione monocratica, sono introdotte opportune semplificazioni, intese in particolare alla massima utilizzazione dei riti alternativi;

c-quater) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante; e che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

c-quinquies) prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

1.10

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Al comma 1, lettera c), eliminare le parole da: «individuare» fino a: «probatorio».

1.11

CIRAMI

Al comma 1, lettera c), dopo il terzo punto e virgola sopprimere le parole: «, di regola,» ed aggiungere dopo la parola: «sia» la parola: «sempre».

1.12

CIRAMI, CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il Giudice per le indagini preliminari sia diverso dal Giudice dell'udienza preliminare» inserire le parole: «giudicando lo stesso in qualità di Giudice d'udienza in merito alla richiesta di rinvio a giudizio ed ai riti alternativi».

1.13

PREIONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le Preture Circondariali istituendo sezioni staccate di tribunale secondo predeterminati criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indici di contenzioso sia civile che penale;».

1.14

CIRAMI, CENTARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.15

CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «Napoli», aggiungere le seguenti parole: «nonchè altri tribunali con elevato carico di lavoro da individuarsi entro lo stesso termine di cui al presente comma».

1.16

GRECO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «i tribunali di Milano, Roma e Napoli» con le altre: «i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo».

1.17

BATTAGLIA

Al comma 1, lettera g), in fine, aggiungere: «stabilire che, anche nella materia civile, vale quanto enunciato nella lettera c-quater); e che in tutti i casi in cui il giudice unico di primo grado opera in composizione monocratica, si applicano le norme vigenti per il procedimento davanti al pretore».

1.18

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Al comma 1), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) stabilire che il giudice di pace, inquadrato quale organo monocratico del tribunale, ha competenza per le cause civili di valore inferiore a 10.000.000 di lire e giudica le questioni penali limitatamente ai reati di ingiuria e diffamazione».

1.19

PREIONI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.20

CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; stabilire che, per il resto, è competente il pretore».

1.21

PREIONI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; individuare, tenuto conto della oggettiva complessività giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, è competente il pretore».

1.22

PREIONI

Al comma 1, lettera g), eliminare le parole da: «individuare, tenuto conto ...» sino a: «in composizione collegiale».

1.23

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Al comma 1, lettera g), dopo i numeri 2), 3), 4), 5), 6), scrivere: «7) e 9)».

1.24 FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

«i-bis) escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

1.25 CALVI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

«i-bis) rivedere le circoscrizioni degli istituendi uffici del giudice unico di primo grado, con possibilità di accorpamento dei medesimi; in tal caso prevedendo il permanere, nelle sedi destinate ad essere accorpate, di sezioni distaccate dell'ufficio unico accorpante, nelle quali il medesimo tratti unicamente gli affari assegnati alla composizione monocratica;

i-ter) attenersi, nel procedere agli accorpamenti di cui alla lettera che precede, al principio della tendenziale coincidenza tra ufficio unico del giudice di primo grado e capoluogo della provincia; con facoltà di trasformare in sezione distaccata anche il capoluogo di una provincia, qualora il flusso di lavoro complessivo, adeguatamente valutato, non giustifichi un organico di almeno dieci giudici, e con possibilità di eccezione a favore delle attuali sedi di tribunale, provinciale o sub-provinciale, che presentino un elevato indice di criminalità organizzata, ovvero notevoli difficoltà di collegamenti con il capoluogo, o siano sede di importanti insediamenti produttivi o commerciali; e con eccezione altresì a favore degli uffici contigui a città con popolazione superiore a 500.000 abitanti, prevedendo in tal caso una loro estensione territoriale in sottrazione al capoluogo;

i-quater) prevedere che, nelle città con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'ufficio unico del giudice di primo grado abbia competenza territoriale limitata al comune capoluogo (con possibilità di eccezionali addizioni per ragioni di comodità degli utenti), e si operino opportune disaggregazioni dell'ufficio stesso, con eventuale costituzione di più uffici nella stessa città, così da avere organici tendenzialmente non superiori a cento unità per ufficio;

i-quinquies) prevedere una tendenziale coincidenza tra le sedi delle corti di appello ed i capoluoghi di regione, con possibilità di deroghe eccezionali in presenza di taluno dei criteri di cui alla lettera i-ter), penultima proposizione».

1.26 FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quella attribuita al tribunale, in materia civile, con esclusione di quanto disposto alla lettera g) del comma 1:

sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze al pretore;

trasferire le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici alla pretura nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace;

attribuire ai giudici di pace in carica al momento di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, la qualifica di vice-pretore onorario, nei casi in cui il giudice di pace abbia i requisiti di legge per ricoprire tale incarico;

prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino».

1.27

PREIONI

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi sono inviati ad una Commissione costituita da quindici deputati e quindici senatori, scelti dai presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. La Commissione esprime il proprio parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che ritiene non corrispondenti alle direttive della legge di delega.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono inviati altresì al Consiglio superiore della magistratura, perchè in eguale termine esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Il Governo, nei quaranta giorni successivi, esaminati i pareri di cui ai commi che precedono, ove non ritenga di accogliere eventuali richieste di modificazione, ritrasmette i testi alla Commissione di cui al comma 3, con le sue osservazioni e le modificazioni apportate. La Commissione esprime il parere definitivo sull'intero testo entro trenta giorni.

6. Il Governo procede all'approvazione definitiva dei decreti delegati entro gli ulteriori trenta giorni dalla ricezione».

1.28

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi per il parere ad una Commissione composta da venti deputati e venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei de-

putati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere o i pareri di cui sopra, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

1.29

GRECO, SCOPELLITI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, che esprimeranno un motivato parere entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione. Il Governo, ove non ritenga di accogliere le modifiche o i suggerimenti avanzati dal Parlamento, ritrasmette i testi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati con le proprie osservazioni per il definitivo parere da emettersi entro i trenta giorni dalla ricezione. I decreti legislativi sono emanati entro il termine dei trenta giorni successivi alla ricezione dei pareri o dallo spirare infruttuoso del termine assegnato per il parere».

1.30

CIRAMI, CENTARO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, decorso il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

1.31

PREIONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui ai commi 3, 4, 5 e 6».

1.32

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,45.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A007 000, C03ª, 0003ª)

Il presidente MIGONE, nel preannunziare che il Presidente del Consiglio il giorno 27 febbraio risponderà in Assemblea alle interrogazioni riguardanti la moneta unica, auspica che nei prossimi mesi il Governo mantenga un continuo dialogo con il Parlamento su tutte le questioni concernenti la partecipazione dell'Italia alla terza fase dell'Unione monetaria.

Avverte altresì che nella seduta già convocata per giovedì prossimo si svolgerà un'audizione del sottosegretario Serri nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana.

*IN SEDE REFERENTE***(829) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994**

(Esame)

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione.

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, il quale pone in risalto l'importanza della Carta europea dell'energia - firmata nel dicembre del 1991 da tutti gli Stati europei, nonché da Stati Uniti, Giappone, Australia e Canada - e del successivo trattato adottato a Lisbona il 17 dicembre 1994 dalla Conferenza della Carta europea dell'energia. Con tale ultimo accordo, di cui il disegno di legge in esame autorizza la ratifica, si traducono in precisi impegni normativi i principi solennemente enunciati nella Carta: libero accesso alle risorse e ai mercati energetici secon-

do lo spirito del GATT, non discriminazione tra imprese nazionali e imprese di altri paesi firmatari della Carta, libertà di transito, promozione e protezione degli investimenti, risoluzione delle controversie secondo procedure conciliatorie e arbitrali.

Il negoziato per l'adozione del Trattato si è prolungato per ben tre anni non soltanto per la complessità delle tematiche affrontate, ma anche per la sovrapposizione con la trattativa dell'Uruguay Round, per la travagliata realizzazione del mercato comune nel settore energetico, in seno all'Unione europea, nonché per la contemporanea trattativa per l'adesione della Norvegia all'Unione stessa. Peraltro il Trattato si applica sin dall'adozione in via provvisoria, essendone prevista l'entrata in vigore dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica.

L'importanza economica e politica della Carta europea dell'energia e del Trattato si può facilmente comprendere se solo si pone mente alla riconsiderazione in corso di tutte le fonti energetiche, che pone problemi di eccezionale rilievo a paesi come la Francia - che ha finora privilegiato la fonte nucleare - o per motivi opposti l'Italia, che è invece dipendente all'80 per cento dalle importazioni di idrocarburi. L'orientamento prevalente in campo internazionale è di puntare nei prossimi trenta anni soprattutto sul gas naturale, prodotto in misura insufficiente in Europa occidentale e che dovrà quindi essere largamente importato da altre regioni. In particolare si calcola che il 38 per cento del fabbisogno europeo di gas naturale potrebbe essere coperto con importazioni dagli Stati dell'ex Unione sovietica.

Il relatore esprime poi perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 19 del Trattato, che si propone di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, con la precisazione incidentale che tale riduzione debba avvenire «in maniera economicamente razionale»: ciò potrebbe essere interpretato in modo tale da vanificare l'intero articolo. Pur con questi limiti, il Trattato merita di essere ratificato in quanto costituisce il primo strumento per tentare di coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente. Sarebbe poi auspicabile che l'Italia non sia l'ultimo dei paesi contraenti a ratificare l'accordo in esame.

Sotto il profilo politico il più grave limite è costituito invece dalla decisione degli Stati Uniti e del Canada di non firmare il Trattato, pur avendo dato il loro apporto al lungo negoziato e ai lavori della Conferenza di Lisbona, dove fu adottato il documento conclusivo. Tale decisione si spiega con la sostanziale autosufficienza energetica dei due paesi e con la riluttanza ad accettare parametri che avrebbero comportato, per il continente nordamericano, un incremento dei costi energetici fino al triplo di quelli attuali. Peraltro anche i paesi dell'Europa orientale dovranno affrontare un elevatissimo incremento dei costi, che, rispetto a quelli rilevati nell'ex Unione sovietica, potrebbero crescere fino a diciassette volte. Tuttavia tali Stati hanno firmato il Trattato, perchè sono consapevoli dell'assoluta necessità di migliorare gli *standards* di sicurezza e di compatibilità ambientale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, dopo aver sottolineato che la mancata adesione degli Stati Uniti e del Canada costituisce una grave menomazione per il Trattato, manifesta forti dubbi circa la possibilità

per i paesi dell'Europa orientale di rispettare gli impegni assunti: un incremento dei costi energetici nella misura indicata dal relatore sarebbe infatti un vera catastrofe per i loro sistemi economici.

La senatrice SQUARCIALUPI, pur condividendo in linea di principio le perplessità del relatore sulla formulazione dell'articolo 19, fa presente che in ogni caso i paesi aderenti all'Unione europea e quelli che aspirano all'adesione dovranno attenersi alle disposizioni comunitarie in materia di impatto ambientale degli impianti energetici.

Il senatore TABLADINI dichiara di concordare con le conclusioni del relatore, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento a privilegiare il ricorso al gas naturale per gli approvvigionamenti energetici. Rileva altresì che in futuro i consumi di energia potrebbero essere drasticamente ridotti, se si diffonderanno le più avanzate tecnologie che consentono sostanziali risparmi, come quella dei superconduttori.

L'Italia è in grave ritardo nell'impostare una razionale politica energetica: i limitati giacimenti di idrocarburi scoperti spesso non sono sfruttati, mentre si sono dissipate ingenti risorse per partecipare alla costruzione del reattore autofertilizzante *Superphoenix* - collocato in territorio francese a poca distanza dal confine italiano - che costituisce un gravissimo pericolo per la sicurezza di tutte le regioni settentrionali. Per ragioni analoghe è opportuno che i paesi occidentali partecipino a un grande programma di riconversione delle centrali nucleari obsolete situate nei paesi dell'Europa orientale, essendo indispensabile disinnescare impianti che rappresentano ormai un pericolo gravissimo per la sicurezza del continente.

In conclusione, il senatore Tabladini giudica favorevolmente la ratifica del Trattato in esame, pur nella consapevolezza che costituisca soltanto un primo passo verso una razionale politica energetica a livello continentale.

Il senatore CORRAO chiede se l'accordo internazionale in esame consentirà ancora all'Italia di importare gas naturale da paesi extraeuropei, con particolare riferimento agli Stati nordafricani.

Il senatore PIANETTA, sottolineata l'esigenza di ridurre gli sprechi di energia e di garantire la sicurezza dei rifornimenti energetici, chiede come l'Italia potrà avvalersi dell'accordo per migliorare gli approvvigionamenti.

Il sottosegretario TOIA riconosce che il Trattato di Lisbona è solo un primo passo verso la soluzione dei problemi energetici dell'Europa, ma ne sottolinea l'importanza per la definizione di un quadro giuridico entro cui potranno muoversi gli Stati contraenti e gli operatori economici. In ogni caso nessuno può sentirsi escluso dal sistema che è nato con la Carta del 1991 e il Trattato del 1994, poichè l'articolo 43 prevede la possibilità di accordi di associazione con singoli Stati o con organizzazioni regionali e internazionali per l'attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del Trattato. Pertanto i paesi della sponda sud del Mediterraneo potrebbero avvalersi

di tale facoltà, ottenendo le stesse garanzie previste per le forniture energetiche provenienti dall'Est.

Il relatore BOCO fa presente al senatore Vertone Grimaldi che l'ex Unione sovietica manteneva artificiosamente bassi i costi energetici non rispettando i parametri di sicurezza nella costruzione delle centrali e di altri impianti. Ciò spiega l'elevatissimo incremento di tali costi determinato dall'applicazione del trattato in esame, che peraltro non penalizza l'economia di quei paesi rispetto all'Europa occidentale, ma piuttosto determina un livellamento dei costi energetici.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Canada, il loro atteggiamento resta favorevole a misure di compatibilità ambientale, ma preferiscono adottare autonomamente disposizioni *ad hoc* nel proprio ordinamento. Con i paesi del Mediterraneo sono in corso negoziati per la loro associazione al Trattato.

In conclusione, il relatore ribadisce l'opportunità di ratificare con sollecitudine l'accordo internazionale in esame, che è essenziale per fornire un quadro di certezze all'industria italiana.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MIGONE, a integrazione delle convocazioni già diramate, avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 15, per l'esame dei disegni di legge già all'ordine del giorno della seduta odierna. È altresì confermata la convocazione della seduta di giovedì, nel corso della quale si svolgerà l'audizione del sottosegretario Serri.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

47ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 velivoli C-130J del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento (n. 50)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436; seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) (R139 b00, C04ª, 0007º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il relatore MANCA informa che, come annunciato dal presidente Gualtieri nella seduta del 28 gennaio scorso, una delegazione della Commissione difesa composta da lui stesso e dai senatori Dolazza, Loreto, Palombo e Petrucci, si è recata presso la base aerea di Pisa, sede della 46ª Brigata aerea, ed ha acquisito ulteriori elementi informativi sul programma di ammodernamento e rinnovamento relativo all'acquisizione di 18 velivoli C-130J. I responsabili del programma hanno ribadito che il mutato quadro di riferimento europeo e la nuova concezione strategica NATO hanno avuto profonde conseguenze sulla politica di sicurezza italiana, evidenziando che le ragioni della difesa e della sicurezza debbono essere proiettate anche fuori del territorio nazionale. In tale ottica la flotta da trasporto aereo strategico a medio-lungo raggio è risultata l'unica componente dello strumento militare per la quale il nuovo modello di difesa ha previsto un incremento che era stato tradotto in un progetto di acquisizione di circa 60 velivoli del tipo FLA. Peraltro la partecipazione del nostro paese ad operazioni fuori aerea (che ha causato un'accelerata usura delle macchine) e i ritardi relativi al programma FLA hanno evidenziato

la necessità di individuare una soluzione a breve e medio termine rappresentata dall'acquisto di 18 C-130J e di circa 21 velivoli FLA.

Il relatore prosegue rilevando che il C-130J è stato individuato quale unico velivolo da trasporto tattico della nuova generazione disponibile sul mercato nella classe delle 70 tonnellate; sono stati infatti esclusi velivoli quali l'Antonov 70 di classe pari a 120 tonnellate e lo statunitense C-17 perchè di classe totalmente superiore (260 tonnellate). Per quantificare il numero di velivoli da acquisire è stato ipotizzato di dover far fronte, oltre all'attività di trasporto normalmente effettuata, al rischieramento rapido di un reparto dell'Aeronautica militare nel nord-est della Turchia e contemporaneamente provvedere all'evacuazione di cittadini italiani da un paese del centro-Africa (entrambe eventualità realmente pianificate). Si è quindi ritenuto necessario acquisire 18 velivoli C-130J in un numero pari a 3 l'anno a partire dal 1999, prevedendo il completamento della commessa nel 2004, nonchè un numero non ancora definito di FLA da acquisire a più lungo termine.

Il relatore, dopo aver ricordato le caratteristiche tecniche del velivolo già descritte in sede di relazione, osserva che per il supporto logistico collegato ai velivoli la ditta Lockheed provvederà per un periodo di tre anni; ciò consentirà di acquisire la piena autonomia da parte delle Forze armate per l'attività di manutenzione di primo e secondo livello tecnico.

Quanto alla politica di acquisizione l'Amministrazione della difesa si è avvalsa del supporto del Ministero della difesa statunitense con il quale è stato stipulato uno specifico contratto volto, tra l'altro, a valutare la congruità dei prezzi. Inoltre per ottenere un rapporto costo-beneficio ottimale l'Amministrazione ha individuato quale obiettivo primario quello di ricercare adeguate compensazioni industriali. In tale ottica è stato definito un piano di ritorni industriali che prevede un valore della compensazione pari a quella della commessa in ritorni diretti, relativi cioè al programma C-130J, e indiretti, coinvolgendo nella forma più ampia le industrie nazionali del settore. Considerata la complessità delle attività legate alle compensazioni industriali, il Ministero della difesa ha dato incarico all'Alenia di coordinare, senza oneri per l'Amministrazione, la messa a punto del relativo piano. Il pacchetto di compensazioni industriali relativo all'area motore è stato invece negoziato fra la FIAT e l'Allison. L'Amministrazione della difesa ha inoltre ottenuto dalla Lockheed che il piano costituisse vincolo contrattuale. Tale piano - prosegue il relatore - prevede ritorni diretti pari al 40 per cento della commessa e ritorni indiretti pari all'ulteriore 60 per cento per ammodernare il C-27J, secondo un autonomo accordo industriale di collaborazione tra la Lockheed e l'Alenia. A questo proposito l'Amministrazione della difesa ha tenuto a precisare di non essere interessata al velivolo. Ove peraltro il progetto non dovesse realizzarsi, la società statunitense resta comunque contrattualmente vincolata a sostituire tali ritorni con altri nel settore dell'industria aeronautico spaziale.

Il relatore Manca, in conclusione, rileva che il programma C-130J risponde ad un'accertata e improcastinabile esigenza dell'Aeronautica militare e che la politica di acquisizione consentirà di ottenere un notevole livello di ritorni industriali senza oneri aggiuntivi per l'Am-

ministrazione della difesa. Per le suddette ragioni propone di esprimere un parere favorevole.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore RUSSO SPENA il quale sostiene che l'Aeronautica militare, prima di procedere all'acquisizione dei C-130J, dovrebbe attendere la definizione del programma FLA, altrimenti si rischia di vedere vanificato lo sforzo dell'industria aeronautica europea a tutto vantaggio del concorrente statunitense consolidando la nostra subalterneità industriale e tecnologica. Inoltre non sono chiaramente individuati i ritorni per l'industria italiana e comunque il loro valore è inferiore a quello ottenuto dal Regno Unito in relazione ad un programma di acquisizione analogo. Per le suddette ragioni la sua parte politica esprime un parere contrario.

Il senatore DOLAZZA esprime a sua volta parere contrario poiché non ritiene convincente il piano di ritorni industriali e comunque esso avvantaggerà soltanto le solite aziende che fanno capo a FINMECCANICA. Non si capisce poi per quale ragione le compensazioni di tipo indiretto debbano operare soltanto nel settore dell'industria aeronautico spaziale.

Il senatore LORETO, nel ringraziare il relatore per l'approfondita analisi condotta sul programma all'esame della Commissione, rileva che il contratto di acquisizione dei velivoli C-130J per la prima volta contiene un vincolo di compensazioni industriali pari al cento per cento della commessa; inoltre, riguardo ai ritorni indiretti, l'Amministrazione della difesa non è impegnata ad acquistare i nuovi velivoli C-27J che rappresentano oggetto di un autonomo accordo industriale di collaborazione tra la Lockheed e l'Alenia. D'altronde le pressanti esigenze operative dell'Aeronautica militare non consentono di attendere la realizzazione del programma FLA che prevede la prima produzione di velivoli soltanto intorno al 2006. Per le suddette ragioni ritiene di poter esprimere un parere favorevole.

Il senatore PALOMBO rileva che l'Aeronautica militare ha da anni gravi difficoltà nello svolgimento dei suoi compiti che si sono ulteriormente ampliati a causa della partecipazione del nostro Paese a complesse operazioni fuori area. È necessario quindi dotare la Forza armata di un numero adeguato di nuovi velivoli per consentire l'espletamento di compiti di *peace-keeping*, di evacuazione di civili da zone di crisi nonché di supporto alle missioni umanitarie. Il velivolo C-130J rappresenta una versione migliorata del C-130H e ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze operative richieste; inoltre l'Amministrazione della difesa è riuscita ad ottenere un piano di ritorni industriali molto soddisfacente. La sua parte politica ritiene quindi di poter manifestare avviso favorevole.

Il senatore DE GUIDI esprime a sua volta parere favorevole auspicando peraltro che si ponga mano ad una revisione della legge n. 436 del 1988 che a suo avviso impone inevitabilmente alle Commissioni parlamentari valutazioni di carattere tecnico sui programmi di acquisizione

dei nuovi sistemi d'arma, totalmente estranee ai compiti istituzionali del Parlamento.

Il presidente GUALTIERI assicura che è sua intenzione avviare una riflessione in merito poichè egli stesso ritiene che l'attuale normativa vada riformata per evitare quelle incertezze nella funzione di controllo del Parlamento cui faceva cenno il senatore De Guidi.

Viene quindi posta in votazione e approvata a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole sul programma di acquisizione di 18 velivoli C-130J.

Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata contro carro» a quella da combattimento. (n. 49)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame e rinvio)
(R139 b00, C04ª, 0008º)

Riferisce il senatore PETRUCCI osservando che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul programma di ammodernamento e rinnovamento relativo alla trasformazione di 15 elicotteri A-129 dalla versione base specializzata contro-carro a quella da combattimento. L'elicottero A-129 era stato concepito nel periodo della contrapposizione bipolare per essere in grado di fronteggiare la superiorità quantitativa dei mezzi corazzati del Patto di Varsavia e dotato quindi di potere di distruzione contro-carri. Il mutato scenario internazionale e il sempre crescente impegno militare in operazioni di *peace-keeping* impongono la adozione di un elicottero in grado di compiere missioni di esplorazione e protezione a favore di altre unità elicotteri o formazioni terrestri o convogli umanitari. Per tali ragioni occorre dotare l'elicottero A-129 di un cannone di 20 mm e di missili aria-aria del tipo Stinger. Tale trasformazione impone alcune modifiche strutturali quali la sostituzione del rotore e la modifica del sistema di trasmissione per consentire di sfruttare al massimo la potenza del motore.

Dopo aver ricordato che l'elicottero è prodotto dall'Agusta e che il cannone di cui verrà dotato l'elicottero è costruito dalla Breda, il relatore osserva che con la trasformazione sopra descritta la macchina diviene competitiva sul mercato mondiale tanto che è già giunta la richiesta di una fornitura da parte della Turchia. Inoltre l'A-129 non è confrontabile, nè all'Apache statunitense di classe decisamente superiore, nè all'elicottero Tigre (progetto franco-tedesco) che presenta una configurazione molto diversa. Il programma prevede un costo complessivo pari a 96 miliardi di lire sul capitolo 4011 del bilancio della Difesa ripartito nel triennio 1996-1998; le risorse stanziare per il 1996 (pari a 16 miliardi) potranno essere utilizzate nel corso dell'esercizio del 1997, non appena il programma otterrà la sua approvazione definitiva. Il relatore osserva inoltre che il costo complessivo del programma può essere suddiviso in un costo non ricorrente che si riferisce alle attività di progettazione, costruzione delle parti, produzione di *kit* e in un costo ricorrente che riguarda l'approvvigionamento e l'installazione dei kit sull'elicottero.

In conclusione il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANCA, dopo aver rammentato alla Commissione l'ambito entro il quale deve essere formulato il parere ai sensi della legge n. 436, fa rilevare che per il programma in titolo sembra risultare mancante il vaglio del comitato dei Capi di Stato maggiore che è in grado di garantire il rispetto della operatività interforze costituente proprio uno degli oggetti che la Commissione è chiamata a valutare.

Il senatore DOLAZZA sostiene che l'elicottero A-129 si era già rivelato inadeguato e insoddisfacente come velivolo contro-carro: è per lo meno singolare che ora lo si voglia trasformare, a costi notevoli, in versione da combattimento con esiti probabilmente altrettanto negativi. Il senatore Dolazza si domanda poi perchè le modifiche da apportare non possano essere realizzate presso gli stessi stabilimenti dell'Aeronautica, piuttosto che presso la società Agusta il cui amministratore delegato, peraltro, è attualmente inquisito per falso in bilancio.

Per tali considerazioni, il senatore Dolazza si dichiara contrario al provvedimento in titolo.

Il senatore RUSSO SPENA desidera preliminarmente svolgere un considerazione metodologica, rilevando che più di una volta l'Amministrazione della difesa, acquisiti i pareri delle Commissioni difesa, ha poi integrato, modificato o addirittura sospeso l'attuazione dei programmi, senza portarne a conoscenza il Parlamento. Così è accaduto per il sistema d'arma controcarro Panzerfaust, così come per i sommergibili della classe S-90. Per quanto concerne poi in particolare il programma di aggiornamento degli elicotteri A-129, non si può non denunciare la mancanza di lungimiranza e l'incapacità di pianificazione dimostrate dai nostri Stati maggiori, come l'inadeguatezza tecnologica dell'industria nazionale. In realtà, continua il senatore Russo Spena, si è voluta proseguire una miope politica industriale di basso profilo che invece di aprirsi alle collaborazioni europee, vedi il caso dell'elicottero Tigre, coprodotto da Francia e Germania, ha indugiato nella ricerca di mercati più facili, quelli dei paesi orientali e medio orientali, riducendo così la nostra capacità competitiva. Ad avviso del senatore Russo Spena sarebbe pertanto necessario sospendere la procedura per l'emanazione del parere in vista di ulteriori e più ampi approfondimenti.

Intervengono poi successivamente il presidente GUALTIERI, per ribadire la necessità di definire una volta per tutte gli ambiti della competenza della Commissione nell'espressione dei pareri sui programmi, il senatore LORETO che, convenendo con quanto affermato dal Presidente, si domanda se la posizione attuale dell'amministratore delegato dell'Agusta non risulti di ostacolo all'attuazione stessa del programma in esame, il senatore MANCA, che sollecita una risposta al quesito da lui posto circa la mancata sottoposizione del programma al vaglio del comitato dei Capi di Stato maggiore e infine il relatore PETRUCCI che rie-

piloga le informazioni trasmesse a tale riguardo dal Ministero della difesa.

Prende quindi la parola il sottosegretario per la difesa BRUTTI il quale osserva che l'espressione del parere non prevede un giudizio di carattere tecnico-amministrativo, ma valutazioni di ordine politico, relative alle scelte generali compiute dall'Amministrazione.

Intervengono poi nuovamente il presidente GUALTIERI, che ribadisce la volontà di voler approfondire una volta per tutte ambito e limiti della competenza della Commissione sui programmi di ammodernamento, il senatore PALOMBO, che si interroga sulla opportunità stessa di procedere ad una votazione in mancanza di una chiara definizione di competenze e di nuovo il senatore MANCA, il quale solo in parte condivide le considerazioni del sottosegretario Brutti, ritenendo il vaglio del comitato dei Capi di Stato maggiore necessario proprio per garantire alla Commissione che siano stati valutati quegli aspetti interforze che costituiscono uno degli oggetti del parere.

Dopo un breve intervento del senatore DOLAZZA, che rivendica l'ampiezza delle competenze ispettive della Commissione, il presidente GUALTIERI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

47ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.**La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE REFERENTE*

(2064) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che non vi sono iscritti a parlare, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 1.1, finalizzato ad introdurre una modifica nella disposizione, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che prevede la prestazione della garanzia fideiussoria anche da parte delle compagnie di assicurazioni. In particolare, l'emendamento intende sostituire il generico ed improprio riferimento alle «primarie» compagnie di assicurazione, con una formulazione più corretta, anche alla luce della vigente normativa interna e comunitaria. Illustra quindi gli emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2.

Il presidente COVIELLO invita il senatore Mungari a trasformare l'emendamento 1.1 in un ordine del giorno, anche in considerazione dell'opportunità di assicurare una rapida conversione in legge del provvedimento in esame.

Si associa il sottosegretario PINZA, il quale assicura la disponibilità del Governo a tenere in attenta considerazione le esigenze poste a base

dell'emendamento 1.1, in fase di applicazione della normativa contenuta nel decreto-legge.

Il senatore AMORENA esprime perplessità sull'estensione alle compagnie di assicurazione della previsione originariamente contenuta nel decreto-legge con riferimento ai soli istituti di credito.

Il relatore IULIANO, dopo aver evidenziato che l'estensione alle compagnie di assicurazione della possibilità di prestare garanzia appare condivisibile, invita il senatore Mungari a trasformare l'emendamento 1.1 in un ordine del giorno, nonchè a ritirare i restanti emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario PINZA ribadisce le disponibilità del Governo a valutare con attenzione un eventuale ordine del giorno, sottolineando peraltro l'esigenza di mantenere la discrezionalità di valutazione dell'Amministrazione in ordine all'idoneità della garanzia prestata.

Il senatore MUNGARI, preso atto dell'esigenza di assicurare la conversione in legge del provvedimento, ritira gli emendamenti da lui presentati.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e lo autorizza a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2064

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: «prestato da istituti di credito», fino alla fine del comma con le seguenti: «o compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate, i cui oneri saranno detratti dall'ammontare complessivo del finanziamento, in base allo schema approvato con decreto del Ministero del tesoro in data 20 novembre 1996».

1.1

MUNGARI

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «sessanta giorni».

1-bis.1

MUNGARI

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il parere è obbligatorio da parte delle competenti Commissioni parlamentari».

1-bis.2

MUNGARI

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

51ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,40.**Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.**IN SEDE REFERENTE***(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani****(1597) PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SARTORI, la quale rinvia alle considerazioni e alle analisi svolte in sede di illustrazione del decreto-legge n. 456 del 1996, esaminato dalla Commissione, ma poi non convertito nei termini costituzionalmente previsti. Permangono, infatti, intatte le motivazioni economiche, giuridiche e politiche che indussero allora il Governo a procedere con lo strumento del decreto-legge alla trasformazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato. Molto opportunamente, il disegno di legge di iniziativa governativa modifica l'originario testo del decreto-legge tenendo conto di tutte le modifiche accolte dalla Commissione in sede di esame del citato decreto-legge n. 456.

Passando ad esaminare il contenuto dell'articolato, la relatrice si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 1, relative ai tempi ed alle modalità di trasformazione dell'Azienda in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni, ponendo in risalto il pieno accoglimento da parte del Governo delle indicazioni emerse in Commissione. Analogamente sottolinea che, in relazione agli organi direttivi dell'Ente, è stato superato il principio monocratico, prevedendosi invece una direzione collegiale. Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato, inoltre, dalla previsione di un apposito comitato consultivo paritetico competente ad esprimere pareri sulle strategie produttive e commerciali ed sui processi di ristrutturazione. Dopo aver riepilo-

gato le disposizioni in materia di patrimonio dell'Ente, la relatrice sottolinea il carattere garantistico delle norme in tema di personale, relativamente al processo di trasformazione dell'Azienda in società per azioni. In relazione al disegno di legge n. 1597, la relatrice ne condivide l'impianto riformatore e ritiene possibile individuare elementi di convergenza su un testo che raccolga il più ampio consenso.

Conclude auspicando una rapida conclusione dell'iter parlamentare per garantire al più presto quei risparmi di spesa e quel recupero di efficienza ed economicità del comparto dei Monopoli necessari, al fine di rendere concreta, tra l'altro, la azione di risanamento dei conti pubblici.

Si apre il dibattito.

Intervenendo a titolo personale, il senatore BOSELLO ritiene condivisibile la finalità di trasformare l'Azienda dei Monopoli per contribuire al risanamento della finanza pubblica, ma esprime forti perplessità sull'adozione dello strumento legislativo. A suo giudizio, infatti, sarebbe stato possibile procedere con norme di rango secondario e, soprattutto, sarebbe stato preferibile predisporre fin da subito la trasformazione dell'Azienda in s.p.a.

Il senatore COLLINO condivide le osservazioni sull'eccesso di produzione normativa svolte dal senatore Bosello, ma giudica necessario, in questo caso, uno specifico intervento legislativo per procedere in tempi brevi alla trasformazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato. A suo giudizio la differente impostazione tra il disegno di legge governativo e il disegno di legge n. 1597 non ostacola la convergenza su un testo che consente la rapida privatizzazione dell'Azienda. Ritiene peraltro che le questioni ancora aperte possano essere affrontate utilmente con l'audizione dei soggetti interessati al processo di trasformazione e con la costituzione eventuale di un comitato ristretto, nel quale confrontare apertamente le posizioni tra maggioranza ed opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Attuazione della direttiva 91/308/CEE recante disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera di capitali» (n. 60)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: esame e rinvio)

(R144 003, C06ª, 0003º)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale rileva che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso dei meccanismi finanziari allo scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, con particolare riferimento al traffico della droga. Le peculiarità della lotta alla criminalità organizzata e ai narcotraffici in Italia aveva peraltro indotto

il Governo ad adottare, con grande tempestività rispetto alla normativa europea, il decreto-legge n. 143 del 1991, convertito dalla legge n. 197, definita «legge antiriciclaggio», con la quale si dettavano disposizioni relative non solo agli enti creditizi ma anche a quelli finanziari, regolamentandone le caratteristiche statutarie, organizzative e patrimoniali e sottoponendoli a regimi autorizzativi e a controlli della Banca d'Italia. Tale normativa, prosegue l'oratore, costituisce un elemento importante per la lotta alla finanza «illegale», prevedendosi per la prima volta il censimento e la regolamentazione del settore, praticamente sconosciuto, delle società finanziarie che rappresentavano l'anello debole della lotta al riciclaggio. D'altro canto, tale finalità veniva perseguita con l'introduzione di una normativa vincolistica valutata negativamente in sede comunitaria, tanto è vero che la «legge antiriciclaggio» è stata impugnata dalla Commissione CEE per contrasto con le norme statutarie in materia di libertà di circolazione dei capitali. Tale orientamento della Commissione può ingenerare delle perplessità, in quanto il carattere molto più restrittivo della legislazione nazionale, soprattutto per quanto concerne i requisiti, la registrazione e il controllo delle società finanziarie appare adeguato alla finalità suddetta e sarebbe opportuno prevederne una sua estensione anche ai paesi dell'Unione europea.

La normativa in esame prevede che il trasferimento al seguito, mediante plico postale, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari, per un importo che supera i 20 milioni, dovrà essere dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi. Si capovolge quindi il principio, attualmente vigente, per cui è espressamente vietato per i residenti l'esportazione al seguito in contanti di capitali o titoli al portatore per importi superiori ai 20 milioni.

Esaminando le disposizioni recate dallo schema di decreto, il relatore rileva che in esse appare preminente la finalità di tutela monetaria e di circolazione dei capitali, rispetto alle finalità di antiriciclaggio.

A questo proposito, sottolinea che il Governo ha inteso disciplinare la materia della circolazione transfrontaliera dei capitali recependo la normativa comunitaria solo per quelle materie disciplinate dalla lettera *d*) dell'articolo 15 della legge n. 52 del 1996 (legge comunitaria). Non si affrontano quindi, ancora, le problematiche, ben più complesse, relative al riordino del regime di segnalazione delle operazioni finanziarie, al ricorso a procedure informatizzate per dare tempestività alle segnalazioni, alle misure di protezione per i soggetti che effettuino tali segnalazioni, alla possibile estensione delle norme antiriciclaggio anche a particolari attività nei quali è possibile la prefigurazione del reato di riciclaggio.

Dopo aver analizzato i nuovi compiti assegnati all'Ufficio italiano cambi, in funzione di collettore di tutte le informazioni da utilizzare per segnalare le «anomalie» nella circolazione dei capitali, il relatore si sofferma sulle disposizioni riguardanti la materia delle sanzioni penali e amministrative. A tal proposito segnala, inoltre, che la novella introdotta dall'articolo 3 dello schema di decreto dovrebbe essere più correttamente definita come inserimento dell'articolo 5-*ter*, in quanto il decreto-legge n. 28 giugno 1990 n. 167 reca già un articolo 5-*bis*.

In conclusione, ritiene che il recepimento della normativa comunitaria, pur interessando un aspetto marginale della più ampia problematica della regolamentazione della circolazione di capitali con finalità an-

tiriciclaggio, consenta comunque di superare i rilievi emersi in sede comunitaria, tenuto conto che un'analoga normativa prevista dalla Spagna ha già subito la censura della Corte di giustizia.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore VENTUCCI l'unica novità normativa introdotta dallo schema di decreto, rispetto alle finalità di controllo della circolazione di capitali nel rispetto della direttiva 308 del 1991, è costituita dall'ampliamento dei compiti dell'Ufficio italiano cambi. Dopo aver espresso una valutazione sostanzialmente positiva sulla normativa in esame, sollecita una verifica delle attuali competenze dell'U.I.C., alla luce della normativa comunitaria, anche attraverso l'audizione degli organismi direttivi di tale Ufficio.

Secondo il senatore BOSELLO il parere della Commissione dovrebbe esclusivamente limitarsi alla verifica del rispetto dei principi previsti nella legge di delega e nella direttiva comunitaria.

Il senatore COLLINO concorda con la proposta del senatore Ventucci di procedere all'audizione dei responsabili dell'Ufficio italiano cambi.

Il Presidente ANGIUS assicura il senatore Ventucci che la sua richiesta sarà tenuta in debito conto nella definizione dell'ordine del giorno delle prossime settimane, non potendosi inserire tale subprocedimento nell'iter previsto per l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

67^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto nel testo unificato, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - si era conclusa la votazione dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BETTAMIO, che sostituisce il senatore Pera, dichiara di fare proprio l'emendamento 6.0.1, che dà per illustrato.

Su invito del RELATORE egli si dichiara quindi disponibile ad accantonarlo in questa sede e a ripresentarlo come aggiuntivo dopo l'articolo 10.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore LORENZI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.3, dei quali il primo propone una denominazione più corretta per la ricerca scientifica e tecnologica (a tale proposito egli chiede tuttavia al relatore ed al Governo di esprimersi in ordine alla congruità di tale denominazione con la ricerca in campo umanistico) e il secondo suggerisce una denominazione più sintetica relativamente ai requisiti delle strutture pubbliche e private abilitate ad attivare i corsi di dottorato in convenzione con le università.

Il senatore MASULLO illustra anzitutto l'emendamento 7.11, che si ricollega ad altri emendamenti da lui presentati ad articoli precedenti del testo al fine di sopprimere ogni riferimento alle caratteristiche e ai requisiti professionali che, nel contesto dell'abilitazione nazionale e dei dottorati di ricerca, possono provocare inopportuni equivoci. Egli illustra quindi l'emendamento 7.12, volto ad invertire l'ordine di priorità nella individuazione dei soggetti promotori dei corsi di dottorato, al fine di evidenziare il ruolo predominante delle università.

Egli osserva peraltro, relativamente alla materia del dottorato di ricerca, che la disciplina recata dall'articolo 7 appare eccessivamente generica, dal momento che non individua una definizione certa del dottorato e non garantisce procedure uniformi a livello nazionale. Al contrario, viene attribuito un ampio margine di discrezionalità agli atenei che, unitamente all'obbligo previsto di assicurare borse di studio per almeno la metà dei posti di dottorato messi a concorso, rischia di rendere assai incerto e travagliato questo percorso formativo.

Il senatore BETTAMIO fa propri gli emendamenti 7.4, 7.7 e 7.9 del senatore Pera, che dà per illustrati.

Il RELATORE illustra a sua volta gli emendamenti 7.13, 7.2, 7.6 e 7.10 (nuovo testo), soffermandosi in particolare su quest'ultimo che - a suo giudizio - viene incontro alle esigenze sollevate dal senatore Masullo in ordine alla fissazione di criteri generali a livello nazionale, prevedendo che la valutabilità dei titoli di dottorato sia determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Egli rileva altresì che tutte le norme attualmente vigenti sul dottorato non incompatibili con l'articolato in esame restano in vigore e pertanto individuano con sufficiente chiarezza il percorso del dottorato.

Il relatore esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione di quelli da lui presentati, nonchè dell'emendamento 7.11, sul quale il parere è favorevole. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 7.1 il parere è contrario poichè la dizione ivi proposta mal si addice ai settori umanistici; sul 7.12 invece il parere è contrario poichè esso contraddice un orientamento largamente diffuso volto a sollecitare gli enti non universitari a farsi carico dell'avvio dei

giovani studiosi alla ricerca. Peraltro l'obbligatorietà della convenzione con gli atenei rappresenta sufficiente garanzia di controllo scientifico.

Egli invita infine il Governo a valutare la questione dei titoli di dottorato conseguiti all'estero.

Il sottosegretario GUERZONI replica ricordando che una norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 già ne prevede la equipollenza ai titoli conseguiti in Italia.

Il senatore MASULLO osserva che l'articolo 10 del testo, recante le norme abrogative, sembrerebbe abrogare completamente la disciplina dei dottorati di ricerca attualmente recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Il RELATORE si riserva di verificare, confermando fin d'ora che è sua intenzione proporre alla Commissione di abrogare solo quelle incompatibili con l'articolato in esame.

Il sottosegretario GUERZONI si associa poi ai pareri espressi dal relatore, precisando in particolare che la contrarietà all'emendamento 7.1 è dovuta al fatto che tale proposta appare superata dall'emendamento 7.11 sul quale il parere è favorevole. Egli esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Osserva poi che l'articolo 7 opera una profonda riforma del dottorato, trasformandolo da primo livello del percorso accademico a primo corso di formazione alla ricerca. Tale formazione dovrà poi proseguire, nelle aspettative del Governo che apparivano peraltro condivise dal Comitato ristretto, in sedi ulteriori quali università, istituti di ricerca, imprese e - per certi particolari settori - nello stesso mondo delle professioni. Si è inteso cioè modificare la rigida disciplina del dottorato recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al fine di rendere più ampio l'accesso e più variegati i relativi sbocchi professionali.

Il Sottosegretario dichiara poi di condividere il parere contrario del relatore sull'emendamento 7.12, dal momento che l'intenzione del Governo è quella di incentivare gli istituti non universitari di alta qualificazione scientifica ad attivare corsi di dottorato, fermo restando che solo alle università è consentito di rilasciare il relativo titolo.

Quanto infine alle osservazioni del senatore Masullo sulla esigenza di fissare criteri a carattere nazionale, egli replica facendo osservare che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i regolamenti di ateneo siano adottati in conformità a criteri determinati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo parere delle Commissioni parlamentari. Ciò, in coerenza con le norme sull'autonomia didattica già accolte dal Senato nel disegno di legge di iniziativa del ministro Bassanini sulla semplificazione amministrativa e ora all'esame della Camera dei deputati (atto Senato n. 1034, ora atto Camera n. 2564).

Il senatore BISCARDI solleva a sua volta la questione del riconoscimento dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero, ritenendo eccessivamente burocratico che l'equipollenza debba essere riconosciuta volta per volta con atto amministrativo.

Il sottosegretario GUERZONI ribadisce che tale è la normativa attualmente vigente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Diverso è il caso, previsto dalla medesima normativa, di attribuire il titolo di dottorato a coloro che abbiano svolto particolari attività scientifico-professionali, perchè tale norma - finora scarsamente applicata - ha comunque dato cattivi risultati.

Il senatore BISCARDI invita comunque il relatore ed il Governo ad approfondire la questione in vista dell'esame in Assemblea.

Si passa ai voti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 ed accoglie gli emendamenti 7.11, 7.13 e 7.2.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BETTAMIO, la Commissione respinge poi l'emendamento 7.12 e, con separate votazioni, il 7.3 e il 7.4.

L'emendamento 7.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni la Commissione accoglie poi l'emendamento 7.6 e respinge il 7.7.

L'emendamento 7.8 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 7.9, posto ai voti, risulta respinto.

Sulla formulazione dell'emendamento 7.10 (nuovo testo), si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il SOTTOSEGRETARIO e il senatore MASULLO; il RELATORE dichiara infine di riformulare l'emendamento nel senso di sopprimere le parole «, rilasciati dagli atenei».

L'emendamento 7.10 (nuovo testo) è infine posto ai voti ed accolto, nel testo riformulato, previa dichiarazione di astensione a titolo personale del senatore MASULLO, il quale giudica il testo comunque carente di garanzie certe nei confronti degli utenti, anche rispetto all'attività del Ministro.

Previa dichiarazione di astensione del senatore LORENZI, la Commissione accoglie poi l'articolo 7 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore TOMASSINI, che sostituisce il senatore Manis, fa propri gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.8, 8.10 e 8.14, presentati dai senatori Bevilacqua ed altri, nonchè l'emendamento 8.16 del senatore Pera, illustrando in particolare gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore LORENZI illustra anzitutto l'emendamento 8.4, che riduce da quattro a due anni la durata dei contratti di ricerca. Ciò, dal momento che a suo giudizio tali contratti dovrebbero rappresentare un volano per i giovani, cui dovrebbe essere garantita una opportunità relativamente breve ma intensa per vagliare le proprie attitudini alla ricerca. La durata quadriennale rischia invece di provocare un invecchiamento del personale docente, con conseguenti successivi problemi di sistemazione giuridica. Egli illustra poi l'emendamento 8.7, che tiene conto della eventualità di impieghi paralleli rispetto al contratto di ricerca, con i quali il contratto stesso non è sempre compatibile. Il senatore Lorenzi illustra infine gli emendamenti 8.11 e 8.12, volti ad escludere la compatibilità dei contratti di ricerca con i corsi di dottorato, al fine di evitare utilizzazioni improprie dei titolari di contratto.

Il senatore MASULLO illustra l'emendamento 8.17, volto ad invertire l'ordine della riserva di contratto tra possessori di *curriculum* adeguato e titolari di dottorato di ricerca, al fine di chiarire che lo sbocco primario del dottorato di ricerca è proprio la stipulazione del contratto. Egli illustra poi l'emendamento 8.18, coerente con altri già presentati ad articoli precedenti e già accolti dalla Commissione.

La senatrice PAGANO fa propri gli emendamenti 8.9, 8.13 e 8.15 del senatore Passigli e li dà per illustrati.

Il RELATORE illustra infine l'emendamento 8.5, volto a chiarire che i professori e i ricercatori non possono stipulare contratti di ricerca, e ritira l'emendamento 8.6, sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al fine di superare detta contrarietà, egli ha peraltro presentato gli emendamenti 8.19 e 8.20, volti a sancire comunque alcuni imprescindibili elementi di garanzia.

Il relatore si esprime poi in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, ad eccezione di quelli da lui presentati, nonché degli emendamenti 8.17 e 8.18, sui quali il parere è favorevole.

Il SOTTOSEGRETARIO si associa ai pareri espressi dal relatore, esprimendo nel contempo parere favorevole sugli emendamenti 8.5, 8.19 e 8.20. Con riferimento all'emendamento 8.17, egli precisa tuttavia che nelle intenzioni del Governo il dottorato di ricerca non deve essere finalizzato ad una carriera esclusivamente accademica. Quanto all'emendamento 8.6, egli ritiene che esso non comportasse maggiori oneri per il bilancio dello Stato e quindi auspica un approfondimento della questione in una fase successiva di esame del provvedimento.

Si passa ai voti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, accoglie gli emendamenti 8.17 (previa dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI, a giudizio del quale la logica dell'emendamento deve essere superata), 8.18, 8.5 e 8.19, respinge gli emendamenti 8.7, 8.8 (identico all'emendamento 8.9), 8.10 (identico

all'emendamento 8.11), 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16 ed accoglie l'emendamento 8.20, nonchè l'articolo 8 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore TOMASSINI fa propri gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.13 dei senatori Bevilacqua ed altri, nonchè gli emendamenti 9.8 e 9.9 del senatore Pera, che dà per illustrati.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 9.3, volto ad equiparare la stipulazione del contratto di insegnamento all'abilitazione scientifica. Se ciò dovesse creare problemi a livello nazionale, egli ritiene che si potrebbero introdurre correttivi volti comunque ad assicurare agli atenei la possibilità di stipulare contratti equivalenti alla dichiarazione di abilitazione. Egli dà poi per illustrati gli emendamenti 9.6 e 9.11.

La senatrice PAGANO dichiara di fare propri gli emendamenti 9.4 e 9.12 del senatore Passigli, che dà per illustrati.

Il RELATORE illustra l'emendamento 9.5, che reca una affermazione di principio in ordine alla libertà di insegnamento e di ricerca per i titolari dei contratti, e ritira gli emendamenti 9.7 e 9.10, che vertono su materia sulla quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario. Egli poi esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, ad eccezione dell'emendamento 9.5, da lui stesso presentato.

Il SOTTOSEGRETARIO si associa ai pareri del relatore, esprimendo nel contempo parere favorevole sull'emendamento 9.5.

Si passa ai voti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, accoglie l'emendamento 9.5, respinge gli emendamenti 9.6, 9.13, 9.8, 9.9, 9.11 e 9.12 ed accoglie infine l'articolo 9 nel suo complesso, come emendato.

Si passa agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Il RELATORE ritira l'emendamento 9.0.1.

Il senatore TOMASSINI fa proprio l'emendamento 9.0.2, che dà per illustrato.

Su tale emendamento il RELATORE esprime parere contrario, pur nella consapevolezza dell'attenta considerazione che merita la questione dei tecnici laureati. A suo giudizio il problema deve infatti essere affrontato in altra sede e in particolare nel testo di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari in corso di elaborazione presso l'altro ramo del Parlamento. Qualora infatti si ritenesse di inserire nel testo attual-

mente in discussione norme particolari, occorrerebbe prendere in considerazione anche altre tipologie alternative alla docenza, con il rischio di dilazionare all'infinito la conclusione dell'esame.

Anche il SOTTOSEGRETARIO si esprime in senso contrario sull'emendamento 9.0.2, condividendo l'orientamento che esso debba trovare collocazione nell'ambito della riforma dello stato giuridico.

Sull'emendamento esprime voto contrario il senatore MASULLO, associandosi alle considerazioni del relatore e del Governo in ordine alla importanza della questione e, nel contempo, alla opportunità di trattare organicamente la materia in un distinto provvedimento, come già auspicato dalla Commissione stessa in svariati atti di indirizzo approvati in diverse sedi.

Il senatore TOMASSINI dichiara invece il proprio voto favorevole, ritenendo che alcune questioni siano indilazionabili come ad esempio quella dei tecnici laureati in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia.

Previo annuncio di voto contrario del senatore LOMBARDI SARTRIANI (che si associa alle considerazioni già espresse dal relatore e dal Governo), l'emendamento 9.0.2 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore TOMASSINI fa proprio l'emendamento 9.0.3, che dà per illustrato.

Su tale emendamento il RELATORE esprime parere contrario, pur riconoscendo l'importanza della questione che tuttavia deve essere risolta a suo giudizio in altra sede.

Anche il sottosegretario GUERZONI esprime parere contrario, ribadendo l'intenzione del Governo di limitare il provvedimento in esame alla disciplina delle procedure di reclutamento e alla stipula dei contratti di insegnamento e ricerca.

L'emendamento 9.0.3 è quindi posto ai voti e respinto.

Prima di passare all'esame dell'articolo 10, il SOTTOSEGRETARIO chiede un rinvio dei lavori alla seduta già convocata per il pomeriggio, al fine di poter valutare approfonditamente la portata delle norme transitorie e di quelle abrogative.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

68ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer e i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE**(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente relatore BISCARDI ricorda che nella seduta pomeridiana del 4 febbraio scorso la Commissione ha convenuto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente per il disegno di legge in titolo e che pertanto la discussione odierna avrà a base il testo accolto in quella sede lo scorso 19 dicembre e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Egli, dopo aver dato conto di un emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 (1.1), illustra quindi due emendamenti da lui presentati, rispettivamente agli articoli 2 (2.1) e 5 (5.1). In particolare, l'emendamento 2.1 intende espungere dal testo ogni intento meramente punitivo, dettando al contrario disposizioni volte ad evitare la stessa commissione di infrazioni. L'emendamento 5.1 è volto invece a istituire il registro nazionale delle infrazioni presso il Ministero per i beni culturali e ambientali anzichè presso il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, al fine di assicurarne una più facile consultazione anche da parte dei privati.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere gli emendamenti 1.1 e 2.1, ma non il 5.1, dal momento che l'istituzione del registro presso il Ministero rischia di garantire, contrariamente alle intenzioni dichiarate dal relatore, minori possibilità di accesso e rischia nel contempo di determinare una applicazione meno rigida della norma.

Il sottosegretario LA VOLPE rassicura il senatore Bevilacqua sulla assoluta trasparenza delle attività del Ministero. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 5.1.

Seguono brevi interventi dei senatori BEVILACQUA e BRIENZA, nonché del presidente relatore BISCARDI.

Il senatore LORENZI esprime sconcerto sull'articolo 4, per la parte in cui prevede una dichiarazione dei beni posseduti dai privati sotto la personale responsabilità dei possessori stessi.

Il presidente relatore BISCARDI precisa che si tratta di una norma specifica relativa ai soli beni numismatici, la cui particolare natura ha suggerito una disciplina *ad hoc*.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, sono approvati l'emendamento 1.1 e l'articolo 1, come emendato, l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, gli articoli 3 e 4 del testo approvato in sede referente (ai quali non erano stati presentati emendamenti), l'emendamento 5.1 e l'articolo 5, come emendato, nonché gli articoli 6, 7 e 8 del testo approvato in sede referente (ai quali non erano stati presentati emendamenti).

Il PRESIDENTE relatore prospetta l'opportunità di apportare al testo approvato talune modifiche di carattere puramente formale, volte - fra l'altro - a adeguare meglio il titolo al contenuto del provvedimento.

Consente la Commissione.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, previa dichiarazione di voto contrario del senatore Lorenzi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1997, recante: «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 58)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio dell'esame)
(R139 b00, C07ª, 0006°)

Il PRESIDENTE propone di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga del termine per l'emissione del parere.

Concorda la Commissione.

Schemi di regolamento concernenti le scuole di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure (n. 62)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57. Rinvio dell'esame)
(R139 b00, C07ª, 0007°)

Il PRESIDENTE propone di richiedere alla Presidenza del Senato,

ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga del termine per l'emissione del parere.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto nel testo unificato, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 10.2, volto ad escludere che ai professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare sia preclusa la possibilità di partecipare alle commissioni di concorso. Il giudizio negativo sui numerosi fenomeni di malcostume che hanno caratterizzato le procedure di reclutamento negli ultimi anni non può e non deve infatti riverberarsi sull'intero corpo docente, alimentando ingiustificate presunzioni di colpevolezza che sarebbero lesive della dignità di una intera categoria professionale che, al contrario, ha numerosi meriti anche a livello internazionale. Egli raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 10.2, per ragioni di equità e di analogo trattamento rispetto all'intera composizione del corpo docente.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 10.1 (volto ad inserire tra le abrogazioni la norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sulla chiamata di professori stranieri, regolata dall'articolo 4 del testo in esame), 10.3 (teso ad abrogare anche l'articolo relativo della medesima normativa relativo ai concorsi per ricercatori, regolati dall'articolo 2 del testo in esame) e 10.4 (volto a garantire lo svolgimento dei compiti didattici dei ricercatori fino alla approvazione della legge sullo stato giuridico).

Quanto all'emendamento 10.2 egli dichiara di condividere una valutazione complessivamente positiva sulla classe docente. Nel contesto attuale, ritiene tuttavia inopportuno sostenere l'emendamento, i cui contenuti potrebbero essere più proficuamente ripresi nel testo di riforma dello stato giuridico, ed esprime pertanto parere contrario.

Rispondendo ad un quesito del senatore MASULLO, il RELATORE chiarisce infine che l'articolo 2 del testo in esame prevede espressamente che le nuove modalità di reclutamento si applicano anche ai ricercatori, con l'esclusione della fase di abilitazione nazionale che rappresenta un requisito essenziale solo per le nomine in ruolo dei professori di prima e seconda fascia.

Il ministro BERLINGUER esprime avviso favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4. Quanto all'emendamento 10.2, pur condividendo le perplessità sulla normativa vigente, che rischia di essere ingiustamente discriminatoria, invita il presentatore a una pausa di riflessione, dal momento che esso potrebbe essere, sia pure a torto, interpretato dalla pubblica opinione come una norma corporativa. Per ragioni di opportunità politica e nella consapevolezza di sacrificare ingiustamente una parte del corpo docente, egli si augura quindi che l'emendamento venga ritirato.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 10.1.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, esprimendo compiacimento per le dichiarazioni del Ministro che testimoniano come la sua proposta non fosse banalmente corporativa, bensì tesa a restituire dignità ad una figura professionale ingiustamente penalizzata, ritira l'emendamento 10.2, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea in una formulazione che possa non incorrere nella critica della pubblica opinione.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori MASULLO e BRIENZA, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 10.3 e, con separate votazioni, anche l'emendamento 10.4, nonché l'articolo 10, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 10.

Gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 10.0.4, volto a chiarire che ai concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame si applica la normativa previgente.

Su tale emendamento il RELATORE esprime parere favorevole, pur ritenendolo sostanzialmente superfluo.

Il ministro BERLINGUER si rimette alle valutazioni del relatore.

L'emendamento 10.0.4 è infine posto ai voti e accolto, previa dichiarazione di astensione del senatore MASULLO.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 10.0.5, volto ad introdurre valutazioni periodiche della produttività scientifica e didattica dei docenti universitari, in conformità alla predominante normativa anche europea.

Su tale emendamento il RELATORE si esprime in senso contrario, pur condividendone le motivazioni, ritenendo che esso trovi migliore collocazione nell'ambito della riforma sullo stato giuridico.

Il MINISTRO si associa al parere del relatore, giudicando condivisibile lo spirito dell'emendamento, ma non la sua collocazione nell'ambito del provvedimento in esame.

Su detto emendamento esprime il proprio voto favorevole il senatore LORENZI, il quale lo giudica non incompatibile con il complesso del provvedimento, essendo esso volto a valorizzare il ruolo di coloro che hanno conseguito una notevole solidità accademica.

In considerazione delle valutazioni espresse dal relatore e dal Ministro, il senatore TOMASSINI dichiara di ritirare l'emendamento 10.0.5, riservandosi di trasformarlo eventualmente in ordine del giorno in vista dell'esame in Assemblea.

Il RELATORE illustra un nuovo emendamento (10.0.10), volto ad escludere l'applicazione delle norme sulla mobilità obbligatoria di cui all'articolo 5 alle procedure locali di nomina in ruolo bandite entro i primi quattro anni dall'entrata in vigore della legge. Ciò dal momento che se l'articolo 5 è teso ad imprimere un nuovo corso al reclutamento dei docenti, cercando di favorirne la mobilità, è corretto prevedere che esso si applichi soprattutto alle nuove generazioni. Tuttavia, non appare condivisibile escludere l'applicazione della norma a tutti coloro che sono già in servizio, nè esentare coloro che abbiano già un certo numero di anni di insegnamento al proprio attivo. Più corretto appare invece fissare una data successivamente alla quale la norma avrà efficacia *erga omnes*. In particolare, tale data è stata individuata nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame, dal momento che un anno sarà presumibilmente necessario per espletare le procedure di abilitazione e tre anni sono rimessi al bando dei concorsi locali, rispecchiando anche la triennialità della mobilità di cui all'articolo 5.

Il relatore segnala poi che la norma di cui all'emendamento 10.0.10 avrà probabilmente anche il pregio di accelerare l'indizione dei bandi a livello locale, cui potranno partecipare anche giovani docenti. Egli illustra infine una ultima disposizione dell'emendamento, secondo la quale

ai fini della mobilità sono equiparati anche i periodi di incarico, affidamento o supplenza espletati fuori sede.

Il senatore BRIENZA prende brevemente la parola per sottoporre al Ministro la questione dei professori titolari di corsi pareggiati, che da oltre un decennio svolgono funzioni analoghe a quelle dei professori di ruolo e hanno già superato numerosi momenti di valutazione della propria attività scientifica e didattica. Dopo aver ricordato l'ordine del giorno approvato dal Senato nella scorsa legislatura con il quale si impegnavano il Governo a provvedere con sollecitudine alla questione, egli auspica che si compia finalmente in questa sede il tanto atteso atto di giustizia, equiparando il servizio svolto da tale categoria di professori al conseguimento dell'abilitazione scientifica.

Il ministro BERLINGUER si esprime anzitutto in ordine all'emendamento 10.0.10, ricordando le motivazioni con le quali il Governo ha sempre sostenuto l'esigenza di prevedere forme obbligatorie di mobilità. D'altronde, nonostante che tale obiettivo sia stato spesso criticato, nessuno ha peraltro messo in dubbio che una valida esperienza scientifica potesse conseguirsi solo in una sede. La formazione dei docenti universitari è infatti affidata ad un alto tasso di mobilità, trattandosi di una esperienza così complessa da non potersi considerare pienamente acquisita se realizzata presso una sola «scuola». È stato tuttavia osservato che imporre all'improvviso l'obbligo di insegnamento fuori sede per un triennio possa rappresentare motivo di gravissimo disagio, sia sotto il profilo privato che professionale per molti docenti. L'articolo 5 configurerebbe una norma inattesa, il cui rapporto costi-benefici in termini sociali e scientifici sarebbe, per l'immediato, negativo. Tuttavia, si tratta del rischio insito nella introduzione di qualunque novità, che non deve paralizzare ogni intento innovatore.

D'altra parte, in considerazione dell'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, dal Comitato ristretto e dal relatore e ritenendo che l'emendamento 10.0.10 possa rappresentare quel preavviso di cui si è avvertita l'esigenza, pur senza rappresentare una sospensione indefinita dell'applicazione della norma, egli dichiara di rimettersi su di esso alla Commissione. Dichiara altresì che tale soluzione è comunque, nell'opinione del Governo, preferibile rispetto alla esclusione dall'applicazione della norma di coloro che abbiano un certo numero di anni di servizio, e ciò per sfiducia nei confronti dei criteri basati sulla anzianità e per la difficoltà di individuare un numero di anni che non risulti arbitrario.

In vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, il Ministro anticipa peraltro che è intenzione del Governo venire incontro alla esigenza sollevata dal senatore Bergonzi di individuare criteri uniformi a livello nazionale per l'espletamento delle procedure. Ai regolamenti di ateneo potrebbe quindi essere riservata la disciplina di elementi di dettaglio, riservando ad un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali cui dovrebbero attenersi i singoli atenei. Ciò, anche al fine di riequilibrare la forte autonomia concessa per altri versi alle sedi universitarie e per garantire un sollecito espletamento dei

concorsi, così da non rendere velleitario il termine di quattro anni posto nell'emendamento 10.0.10.

Al senatore Brienza il Ministro risponde infine che il problema dei professori titolari di corsi pareggiati non è materia del provvedimento in esame, pur potendo essere approfondita in diversa sede. Egli si esprime peraltro in senso contrario a forme di sanatoria che potrebbero indurre altre categorie professionali ad una infinita rincorsa.

Sull'emendamento 10.0.10 il senatore LORENZI ritiene che esso ponga il luce le contraddizioni insite nell'articolo 5, del quale è stato confermato il carattere punitivo. A suo giudizio il Governo dovrebbe avere il coraggio di sostenere fino in fondo le proprie argomentazioni, tanto più che si era impegnato a valutare la mobilità in termini positivi, quale titolo aggiuntivo ai fini dell'immissione in ruolo. Per tali ragioni, esprimendo una valutazione critica sulla formulazione dell'emendamento, annuncia voto contrario.

Dichiara invece il proprio voto favorevole il senatore TOMASSINI, il quale ritiene l'emendamento in questione una mediazione opportuna fra impostazioni assai diverse. Egli esprime peraltro forti preoccupazioni per le dichiarazioni del Ministro relative all'intenzione di accentrare nuovamente l'elaborazione delle procedure a livello nazionale, a scapito dell'autonomia dei singoli atenei.

Posto infine ai voti, l'emendamento 10.0.10 risulta accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.0.6 (già 5.11) e 10.0.7 (già 5.14).

L'emendamento 10.0.11 (già 6.0.1) è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La proposta di coordinamento n. 1 è dichiarata preclusa.

Sul provvedimento nel suo complesso il senatore BERGONZI dichiara la propria astensione, prendendo atto dell'intenzione del Ministro di modificare in Assemblea il testo nel senso di prevedere un decreto ministeriale che fissi a livello nazionale uniformità nelle procedure. Ciò va effettivamente incontro alla esigenza da lui sollevata nel corso del dibattito di ribadire il carattere nazionale del ruolo universitario. Tuttavia, si tratta di una misura ancora insufficiente, cui andrebbe affiancata anche la previsione del carattere prevalentemente esterno delle commissioni giudicatrici.

Il senatore MASULLO dichiara il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, esprimendo l'auspicio che in questa legislatura il testo possa essere approvato anche presso l'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento non è certamente privo - a suo giudizio - di alcuni particolari non condivisibili, data la sua complessità e l'enorme numero di difficoltà oggettive. Tuttavia, l'insieme appare positivo e comunque le luci appaiono predominanti rispetto alle ombre.

Il senatore BRIENZA si associa alle considerazioni del senatore Masullo ed esprime a sua volta il proprio voto favorevole.

Anche il senatore OCCHIPINTI esprime il proprio voto favorevole, rivolgendo vivi ringraziamenti al relatore e al Comitato ristretto, cui si associa il sottosegretario GUERZONI.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Monticone a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge nn. 931, 255, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607, come emendato, apportandovi le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, 0031°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1988, d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri, recante disposizioni per la riforma degli esami di maturità, assegnato alla Commissione in data di oggi, che verrà esaminato congiuntamente agli altri disegni di legge in materia.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1033
RIFERITI AL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE**

Art. 1.

(Acquisto simulato, ecc.)

Al comma 1, sopprimere le parole: «addetti al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

(Deposito di beni culturali)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

*(Norme sui beni culturali depositati a titolo di pegno,
in garanzia o posti all'asta)*

1. Le banche che ricevono le cose indicate negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nell'ambito dell'attività di credito su pegno o in garanzia di operazioni finanziarie ovvero per porle in vendita all'asta ne danno immediata e contestuale notizia al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, alla Questura ed al Comando provinciale dei carabinieri.

2. Allo stesso obbligo sono tenuti i soggetti operanti nel settore finanziario indicati nel titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed i soggetti che effettuano vendite all'asta per conto di terzi».

2.1

IL RELATORE

Art. 5.

(Registro nazionale delle infrazioni)

Al comma 1, sostituire le parole: «Presso il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico» con le altre: «Presso il Ministero per i beni culturale e ambientali».

5.1

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 931-255-980-1022-1037-1066-1174-1607**

Art. 7.

Al comma 1 sostituire le parole «attività di ricerca con caratteristiche qualitative e professionali di eccellenza» con le seguenti «sia attività di ricerca pura – applicata – finalizzata che l'attività professionale medesima con caratteristiche qualitative di eccellenza».

7.1

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole «con caratteristiche qualitative e professionali di eccellenza» con le seguenti: «di alta qualificazione».

7.11

MASULLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «minima e massima».

7.13

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «il contenuto tipico delle convenzioni» con le altre: «le convenzioni».

7.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «I corsi di dottorato possono essere attivati, mediante convenzione con l'università che rilascia il titolo, anche da soggetti» con le seguenti: «Le università possono attivare corsi di dottorato, anche stipulando convenzioni con soggetti».

7.12

MASULLO

Al comma 3, sostituire le parole «e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee» con le seguenti «e organizzativa».

7.3

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 4, sostituire le parole «per almeno la metà del numero dei dottorandi» con la seguente «anche».

7.4

PERA

Al comma 4, sostituire le parole: «per almeno la metà del numero dei» con le seguenti: «per un congruo numero di».

7.5

PASSIGLI

Al comma 4, dopo la parola: «valutazione», inserire l'altra: «comparativa» e sostituire le parole: «e la attribuzione» con le altre: «, nonché la attribuzione».

7.6

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole «e l'attribuzione» con le seguenti «o l'attribuzione».

7.7

PERA

Sopprimere il comma 6.

7.8

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 6.

7.9

PERA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, rilasciati dagli atenei ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, e dei contratti di cui all'articolo 8, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati».

7.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

In subordine all'emendamento 8.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti per attività di ricerca)

1. Le università, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche e di ricerca possono stipulare contratti di diritto privato per lo svolgimento dell'attività di ricercatore. I titolari di contratto pertanto assumono la denominazione di ricercatori.

2. I contratti hanno durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il contratto di ricerca non può dare luogo in alcun modo ad accesso di diritto nel ruolo di docente universitario.

4. I titolari di contratto di ricerca possono accedere ai fondi di ricerca scientifica sia a livello locale che nazionale, partecipare ai consigli d'istituto sotto forma di rappresentanza, assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

5. Gli atenei che attivano contratti di ricerca si avvalgono, per la copertura di tali posti, di norme di selezione espresse dalle facoltà o dai consigli di dipartimento secondo criteri stabiliti dagli stessi organi collegiali. Tali criteri devono comunque considerare il possesso di un dottorato di ricerca in settori ritenuti attinenti con una valutazione pari al 30 per cento del punteggio attribuibile sui titoli scientifici e di carriera.

6. Il ruolo di ricercatore, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I ricercatori in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la posizione in ruolo, le attribuzioni d'ufficio e lo stato giuridico ed economico in godimento.

7. I ricercatori che alla stessa data non abbiano ancora conseguito la conferma in ruolo sono soggetti al giudizio di conferma secondo quanto stabilito all'articolo 31 del citato decreto presidenziale n. 382 del 1980».

8.2

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

In subordine all'emendamento 8.1, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare», inserire le altre: «, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

8.3

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «quattro anni» con le seguenti «due anni».

8.4

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Tali contratti sono riservati ai possessori», inserire le seguenti: «del titolo di dottorato di ricerca o»; conseguentemente, sopprimere le parole: «o del titolo di dottorato di ricerca».

8.17

MASULLO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «scientifico o professionale» con le seguenti: «scientifico-professionale».

8.18

MASULLO

Al comma 1, alla fine inserire le parole: «, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari».

8.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può stipulare il contratto di cui al comma 1 se collocato in aspettativa senza assegni, con mantenimento del posto; qualora il contratto sia stipulato ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, la durata del contratto medesimo è computata per intero ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

2-bis. La titolarità dei contratti di cui al comma 1 è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, con esclusione dalla fruizione di eventuali borse di studio.

2-ter. Le università e le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 possono stipulare apposite convenzioni per l'utilizzazione, per attività di ricerca di comune interesse, di personale in servizio presso le amministrazioni medesime, per una durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta. L'utilizzazione avviene in costanza di rapporto di lavoro presso le amministrazioni in oggetto, con trattamento retributivo, di previdenza e quiescenza a loro carico».

8.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale».

8.19

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Essi sono compatibili» inserire le seguenti «, purchè logisticamente sostenibili.».

8.7

LORENZI, BRIGNONE

In subordine all'emendamento 8.1, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.8

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.9

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 8.1, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Il contratto», inserire l'altra: «non».

8.10

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Il contratto», inserire l'altra: «non».

8.11

LORENZI, BRIGNONE

Conseguentemente all'emendamento 8.11, al comma 2 sopprimere il quarto e il quinto periodo.

8.12

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «con o».

8.13

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 8.1, al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «con o senza» con le altre: «ed alle eventuali progressioni in carriera e nel trattamento di previdenza e quiescenza secondo le norme vigenti, senza».

8.14

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «della borsa di dottorato o».

8.15

PASSIGLI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo «Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonché al trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti».

8.16

PERA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo «Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati».

8.20

IL RELATORE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

In subordine all'emendamento 9.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Contratti di insegnamento)

1. Nell'ambito delle dotazioni loro assegnate, le facoltà stipulano contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e professionale di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'incarico di professore a contratto può essere affidato, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche, anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

3. Il contratto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di un anno accademico ed è rinnovabile una sola volta. I titolari dei contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali. Qualora il contratto venga affidato a personale universitario di ruolo presso altre università, questi dovrà porsi in aspettativa, senza assegni, dalla sede d'origine, per tutta la durata del contratto e dell'eventuale rinnovo.

4. I professori a contratto partecipano con funzione deliberante ai consigli di corso di laurea e con funzione consultiva ai consigli di facoltà e di dipartimento.

5. I vincitori di concorso per professore universitario di ruolo non possono assumere contratti di insegnamento presso altre sedi universitarie entro i primi quattro anni dall'entrata in servizio nella sede di appartenenza.

6. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della docenza universitaria».

9.2

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere le parole «con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6» e «per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi». Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo «La stipulazione del contratto si traduce automaticamente nel conferimento, da parte dell'università, dell'abilitazione accademica corrispondente, ai soggetti non titolari della stessa».

9.3

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, con qualifica corrispondente» sino alla fine del comma.

9.4

PASSIGLI

Al comma 1, aggiungere alla fine le parole: «, nonchè con corrispondenti garanzie in ordine alla libertà di insegnamento e di ricerca».

9.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

9.6

LORENZI, BRIGNONE

In subordine all'emendamento 9.1, al comma 2, sostituire le parole: «di durata quadriennale» con le seguenti: «di durata annuale».

9.13

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.7

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «del posto» inserire le seguenti «con o».

9.8

PERA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo «Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonchè al trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti».

9.9

PERA

Conseguentemente all'emendamento 9.7, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè il ricercatore e il professore universitario, titolari dell'abilitazione di cui all'articolo 6, possono stipulare il contratto di cui al comma 1, se collocati in aspettativa senza assegni, con mantenimento del posto; il professore o il ricercatore universitario può stipulare il contratto con la stessa università ove presta servizio di ruolo come ricercatore ovvero come professore di fascia inferiore alla qualifica contrattuale. Qualora il contratto sia stipulato ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, la durata del contratto è computata per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di previdenza e quiescenza».

9.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti di cui al presente articolo non sono stipulabili con il personale di ruolo delle università».

9.11

LORENZI, BRIGNONE

Sopprimere il comma 5.

9.12

PASSIGLI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Adempimenti comuni ai contratti di cui agli articoli 8 e 9)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, ivi comprese le università, qualora stipulino i contratti di cui agli articoli 8 e 9 ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedendo il rimborso degli oneri ivi previsti all'ateneo che stipula il contratto, che procede al recupero a carico dell'interessato».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tecnici laureati)

1. Il ruolo di tecnico laureato di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I tecnici laureati in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la posizione in ruolo, le attribuzioni d'ufficio e lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. Essi possono, a richiesta e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso dalla facoltà o dai consigli di dipartimento di appartenenza, secondo criteri stabiliti dagli stessi organi collegiali, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 8, comma 6, e non devono superare ulteriori giudizi di conferma.

3. Ai ricercatori e ai tecnici laureati della facoltà di medicina e chirurgia ed odontoiatria, in possesso della laurea specifica e della relativa abilitazione, deve essere garantito lo svolgimento dell'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 502 del 1992, così come modificato dalla legge n. 517 del 1993».

9.0.2 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Terza tornata di giudizi idoneativi)

1. Per coloro che siano risultati idonei a svolgere le funzioni di professore associato nella terza tornata di giudizi idoneativi, anche a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi di giustizia amministrativa, l'inquadramento è disposto ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

9.0.3 PERA

Art. 10.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «gli articoli», inserire il seguente numero: «4,».

10.1 IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «gli articoli», inserire le seguenti: «13, comma 6, limitatamente alle parole “per la formazione delle commissioni di concorso e,”».

10.2 LOMBARDI SATRANI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero: «49» inserire il seguente «54».

10.3 IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Restano escluse dall'abrogazione fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai ricercatori medesimi».

10.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(...)

1. La terza tornata dei giudizi idoneativi prevista dall'articolo 52, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è estesa, previa riapertura dei termini, anche ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti di impegno di contratto, ai medici interni (assistenti e aiuti) delle cliniche e dei policlinici universitari e ai tecnici laureati, ancorchè assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 predetto, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purchè abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989 ed abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento del medesimo servizio e sono comunque fatti salvi gli effetti favorevoli della partecipazione dei medesimi aventi diritto alla tornata dei giudizi idoneativi indetta con il citato decreto ministeriale 4 luglio 1989».

10.0.1

BRUNI, CENTARO, CIRAMI, CASTELLANI Carla, MINARDO, CUSIMANO, D'URSO, RECCIA, MARINI, COZZOLINO, GERMANÀ, PELLICINI, RAGNO, DEMASI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Norma transitoria)

1. I docenti della facoltà di medicina e chirurgia ed odontoiatria, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati titolari di contratto di insegnamento universitario o presso scuole di specializ-

zazione per almeno un quadriennio e che siano in possesso di adeguati titoli scientifici, possono mantenere il titolo di professore sulla base di una deliberazione motivata della facoltà presso la quale hanno svolto l'attività didattica.

2. La conferma del titolo non sostituisce l'abilitazione scientifica richiesta per accedere ai concorsi universitari».

10.0.2 BRUNI, D'URSO, MARINI, FIORILLO, ZILIO, FOLLIERI, MANARA, PREIONI, BESSO CORDERO, IULIANO, VALLETTA, PIATTI, DE LUCA, MIGNONE

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme transitorie)

1. Le università, nell'ambito della loro autonomia, possono chiamare a domanda i professori associati confermati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano maturato almeno nove anni di anzianità giuridica nel ruolo ovvero al raggiungimento di detta anzianità, a ricoprire posti di professore ordinario, per il settore scientifico disciplinare di appartenenza. La motivata deliberazione del consiglio della facoltà interessata, che deve tenere conto dell'attività scientifica e didattica svolta dal richiedente, è adottata con la maggioranza assoluta dei professori ordinari afferenti al consiglio medesimo.

2. Nel caso di esito positivo degli inquadramenti di cui al comma 1, le università provvedono a trasformare i relativi posti di ruolo di seconda fascia in posti di ruolo di prima fascia, utilizzando anche la retribuzione già corrispondente ai detti posti di ruolo di seconda fascia, secondo le modalità di cui al presente comma. Nella predisposizione dei bilanci annuali, le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale docente, tenendo anche conto degli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti di cui al comma 1. Le università, nell'ambito della loro autonomia possono coprire gli oneri di cui al presente articolo, anche in parte, mediante convenzioni con enti pubblici, fondazioni o soggetti privati secondo modalità e procedure deliberate dagli organi di governo delle università. Nel caso in cui le singole università, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, non possano coprire i maggiori oneri secondo le modalità indicate dal presente comma, il professore associato può comunque transitare a domanda nella prima fascia in base a quanto previsto dal comma 1, conservando il trattamento economico in godimento fino all'eventuale reperimento da parte dell'università di appartenenza dei fondi necessari».

10.0.3

MILIO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso, anche se abrogata dalla presente legge».

10.0.4

TOMASSINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valutazione della produttività scientifica e didattica)

1. Il personale docente di ruolo e i ricercatori universitari sono sottoposti a valutazione della loro produttività scientifica e didattica ogni quattro anni ad opera di una commissione composta da tre docenti di altro ateneo.

2. Le modalità di costituzione della commissione e le modalità della verifica della produttività del personale di ruolo sono stabilite con apposito regolamento d'ateneo, emanato assieme a quelli che disciplinano le modalità di copertura dei posti vacanti di cui all'articolo 1.

3. Qualora la commissione ritenga che la produttività sia inferiore allo *standard* minimo previsto dai regolamenti, propone al rettore la conversione del contratto fisso in contratto di diritto privato per attività di ricerca o di insegnamento ai sensi degli articoli 8 e 9».

10.0.5

TOMASSINI, MELUZZI, MANIS

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano a coloro i quali partecipano alle procedure di nomina in ruolo di cui all'articolo 2, bandite entro i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i medesimi quattro anni può essere costituita più di una commissione di abilitazione di cui all'articolo 6 per ogni settore scientifico-disciplinare.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i corsi ufficiali conferiti ai ricercatori e ai professori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, per incarico, affidamento o supplenza sono equiparati al servizio di ruolo o a contratto di cui all'articolo 5, ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo articolo. Allo stesso fine sono equiparate le attività didattiche svolte ai sensi degli articolo 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma transitoria)

1. Per la prima tornata di concorsi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui all'articolo 5 non si applicano a coloro che abbiano compiuto otto anni nel ruolo».

10.0.6 (già 5.11)

LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i ricercatori e professori universitari, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge medesima da almeno dieci anni, possono concorrere, in deroga all'articolo 5, presso la sede ove prestano servizio, esclusivamente alla prima procedura di cui al medesimo articolo 5, avviata successivamente alla predetta data e relativa ad una delle due fasce di docenza, nonchè al settore scientifico-disciplinare per il quale sono abilitati».

10.0.7 (già 5.14)

RESCAGLIO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valutazioni comparative)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i professori associati confermati in servizio che abbiano maturato almeno nove anni

di anzianità giuridica nel ruolo sono ammessi di diritto alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

2. Prerogativa analoga a quella di cui al comma 1 è riconosciuta ai ricercatori universitari, confermati in servizio da almeno nove anni, per l'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura dei posti di professore associato».

10.0.11 (già 6.0.1)

CENTARO, VENTUCCI

COORDINAMENTO

Nel titolo sopprimere le parole: «dei ricercatori e».

COORD.1

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, MAGNALBÒ

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

58ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, il relatore, nell'esprimere un orientamento di massima favorevole sul provvedimento, aveva sottolineato l'opportunità di un chiarimento sull'effettiva portata delle disposizioni legislative richiamate in relazione all'articolo 11.

Il relatore BETTAMIO, nel richiamarsi alla relazione già svolta, ribadendo l'orientamento di massima favorevole, fornisce delle precisazioni in ordine all'articolo 27, i cui commi 1 e 2 prevedono l'abrogazione delle disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 753 del 1982, come modificati da successive disposizioni legislative: al riguardo, nel sottolineare l'inopportunità dell'abrogazione così disposta, fa osservare che tali disposizioni consentono invece una piena conoscenza del tipo di miele messo in commercio, prevedendo che sia specificato se si tratti di miscela di mieli comunitari ed extra comunitari o di miele extracomunitario.

Il Sottosegretario BORRONI, in relazione al chiarimento richiesto dal relatore nella precedente seduta, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 11 (e pertanto la relativa direttiva CEE) non interferiscono con la recente legge n. 574 del 1996 in materia di utilizzazione agrono-

mica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, atteso che quest'ultima disciplina lo smaltimento di dette acque di vegetazione attraverso lo spandimento sui terreni in deroga a quanto prescritto dalla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni, e quindi non attraverso il recapito in pubbliche fognature.

Il relatore BETTAMIO, preso atto del chiarimento fornito, propone pertanto un parere favorevole, condizionato alla soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 27.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha fornito ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in materia di produzione del miele, cui ha fatto riferimento il relatore, ha la parola il senatore MURINEDDU, il quale fornisce delle delucidazioni sulle modalità e tipologie produttive relative al miele e alle miscele di miele, sottolineando come non possa escludersi l'eventualità di una scarsa trasparenza, se non si dà conto della quantità di nettare e di polline contenuto nelle confezioni, concordando quindi con le valutazioni critiche del relatore.

Si associa il senatore RECCIA.

Il relatore BETTAMIO ribadisce quindi la proposta di parere favorevole, condizionata alla soppressione delle disposizioni dianzi citate, tenuto conto dell'inopportunità della abrogazione ivi disposta, anche al fine di assicurare una migliore tutela dei consumatori.

La Commissione, all'unanimità, conferisce il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole condizionato, del tenore da lui proposto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55)

(Parere al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(R139 b00, C09ª, 0001º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella precedente seduta il relatore SARACCO, nel prendere atto della ulteriore, dettagliata documentazione fornita dal Governo, aveva sottolineato come da tali ulteriori informazioni si poteva desumere che l'attività di ricerca in particolare dell'Istituto per la nutrizione era indirizzata anche verso quelle finalità, cui faceva riferimento il senatore CUSIMANO nella proposta di parere alternativo formulata.

Il senatore RECCIA, nel ricordare di avere condiviso l'ipotesi di parere alternativo formulata dal senatore CUSIMANO (per sostenere la ri-

cerca sui prodotti agro-alimentari mediterranei), dichiara di ritenere essenziale che anche le iniziative proposte dall'opposizione possano trovare concreto accoglimento da parte della maggioranza e del Governo; esprime pertanto insoddisfazione per la posizione assunta dall'Esecutivo, che non ha fornito una risposta positiva all'istanza proposta, dichiarando che ciò non gli consente di condividere la valutazione positiva fornita dal relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Ha quindi la parola il relatore SARACCO, il quale ricorda come il Governo abbia fornito un'ampia documentazione, dalla quale è possibile desumere i chiarimenti richiesti. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale in titolo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il mandato al relatore, precisando che, in caso di conferimento del mandato, deve intendersi preclusa la proposta di parere alternativo avanzata dal senatore CUSIMANO nella precedente seduta.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al senatore Saracco a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

83ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 febbraio 1997.

Interviene nella discussione generale il senatore MANZI, il quale esprime in primo luogo la radicale contrarietà della sua parte politica al disegno di legge n. 449, che costituisce a suo avviso un'inaccettabile progetto di diminuzione delle garanzie disposte a favore dei lavoratori dipendenti, privo di reali contropartite sul piano occupazionale. Nel disegno di legge n. 1918, invece, sono contenute alcune disposizioni, quali quelle relative alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro, meritevoli di approfondimento e comunque suscettibili di significativi miglioramenti. Peraltro, il Gruppo di Rifondazione comunista - Progressisti è contrario alla parte del disegno di legge del Governo relativa alla disciplina del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, dall'articolo 1 all'articolo 11, nonché all'articolo 12, sul regime sanzionatorio del rapporto di lavoro a termine, ispirato anch'esso alla logica di ridurre il quadro delle garanzie per i lavoratori. Dopo aver rilevato che sarebbe stato comunque preferibile discutere l'insieme delle misure di attuazione dell'Accordo del settembre 1996 nell'ambito della Conferenza nazionale sull'occupazione, annunciata ma non più convocata dal Governo, il senatore Manzi rileva che la ricchezza del dibattito sulle nuove politiche del lavoro e sul passaggio da un quadro normativo garantista

ad un modello promozionale, basato in primo luogo su una radicale riforma modernizzatrice dei servizi all'impiego, non si ritrova affatto nel disegno di legge n. 1918, povero nei contenuti e, per la parte relativa al lavoro interinale, del tutto inidoneo a creare nuova occupazione. Ci sarebbe stato da attendersi di più e di meglio da un Governo che attribuisce alla questione del lavoro la valenza di priorità programmatica: il disegno di legge attualmente all'esame dimostra invece che l'Accordo di settembre 1996 non è stato un passo verso la definizione di un nuovo patto sociale, bensì un insieme di proposte unilateralmente indirizzate nel senso della flessibilizzazione e della privatizzazione del mercato del lavoro e dell'aumento della componente precaria e non garantita di esso. In questo quadro, le misure sul lavoro interinale assolvono al compito di avviare non la riforma, ma lo smantellamento del sistema pubblico del collocamento. Anche i richiami alle esperienze di flessibilità e di lavoro interinale maturate in altri paesi dell'Unione europea, in particolare in Francia e in Inghilterra, hanno carattere unilaterale e non considerano l'esteso sistema legale di garanzie e di tutele tuttora vigente in tali paesi nei confronti del lavoro dipendente. In conclusione, il senatore Manzi ribadisce che a suo parere l'introduzione del lavoro interinale non solo è inopportuna e intempestiva, ma anche infruttuosa sul piano dell'occupazione, poichè rispecchia soltanto l'intenzione di procedere in un processo di deregolazione del mercato del lavoro che affida prevalentemente alla contrattazione collettiva, e quindi ai rapporti di forza che si vengono via via a determinare tra le parti sociali, il compito di dettare nuove e più precarie regole. Vi sono pertanto sufficienti ragioni, secondo il senatore Manzi, per accantonare, nel prosieguo dell'esame congiunto, il tema del lavoro interinale.

Il senatore DUVA osserva preliminarmente che nel corso della discussione generale in numerosi interventi sono stati sollevati interrogativi sul fondamento economico del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e sulla utilità di pervenire ad una definizione normativa di una tipologia di rapporto di lavoro destinata a coprire un segmento assai limitato del mercato del lavoro. Lo stesso ministro Treu, nei suoi recenti interventi in Commissione su questi argomenti, ha avuto occasione di precisare da un lato che le misure recate dal disegno di legge n. 1918 sono parte di un insieme più ampio di interventi volti a creare nuova occupazione e, dall'altro, che l'introduzione del lavoro interinale è destinata ad avere effetti limitati in termini di creazione di nuovi posti di lavoro. La prima considerazione è senz'altro condivisibile, poichè solo un sapiente dosaggio di misure di politica economica, fiscale, industriale e del lavoro può consentire di determinare una decisa inversione di tendenza rispetto all'attuale crisi occupazionale; appare invece eccessivamente riduttiva l'impostazione del discorso del Ministro in materia di lavoro interinale, dato che l'introduzione di tale istituto, così come peraltro previsto nel disegno di legge n. 1918, costituisce un importante elemento di innovazione, non solo e non tanto per l'attitudine a creare occupazione aggiuntiva, ma anche e soprattutto perchè si viene per tale via a configurare una risposta doverosa alle esigenze di un mercato del lavoro in evoluzione che richiede una massiccia iniezione di flessibilità e di competitività. Non si può infatti non tenere nella dovuta

considerazione l'esigenza di esprimere una forte capacità di governare i processi di cambiamento che hanno caratterizzato in questi ultimi anni il mercato del lavoro, con il sorgere di nuove figure e di nuove problematiche: basta riflettere sui dati resi recentemente noti dall'Inps e dalla Cgil, in relazione all'estendersi dell'area complessiva del lavoro parasubordinato o atipico, desumibile dall'ampiezza della platea dei lavoratori autonomi assoggettati al contributo previdenziale del 10 per cento. Si tratta di processi nuovi, che vanno compresi e interpretati attraverso la definizione di regole nuove, idonee anche a contrastare vecchie e nuove forme di illegalità, che dalla incertezza del quadro normativo traggono sempre alimento.

Il disegno di legge n. 1918, prosegue il senatore Duva, si fa carico di questa esigenza complessiva di governare l'evoluzione e le trasformazioni del mercato del lavoro, anche se non vi è dubbio che in alcune parti il testo può essere migliorato e integrato, anche alla luce degli spunti e delle sollecitazioni che provengono dal confronto con il disegno di legge n. 449, in materia di lavoro interinale. Tra gli aspetti del disegno di legge di iniziativa del Governo meritevoli di approfondimento vanno indicate le disposizioni riguardanti i requisiti previsti per i soggetti abilitati a svolgere l'attività di fornitura del lavoro temporaneo - forse in alcuni casi eccessivamente limitative -, nonché le norme sulla dimensione del capitale sociale dei soggetti ammessi a esercitare la suddetta attività, sul deposito cauzionale e sulla fideiussione bancaria o assicurativa. Occorrerà inoltre riflettere sulle norme a carattere sanzionatorio, in particolare raffrontandole con quelle, più severe, recate dal disegno di legge n. 449. Quest'ultimo, peraltro, pur contenendo indicazioni interessanti, dà luogo a riserve sia per l'eccessiva estensione dell'ambito di applicazione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sia per l'assenza di riferimenti al ruolo che la contrattazione collettiva può e deve assumere nel definire ambiti e limiti del lavoro interinale.

Per quanto riguarda poi altre parti del disegno di legge n. 1918, il senatore Duva valuta positivamente le disposizioni in materia di *part-time* e di riforma dell'apprendistato. Queste ultime, in particolare, possono avere ricadute positive soprattutto nel Mezzogiorno, dove il ricorso all'apprendistato è limitato e richiede adeguate misure di incoraggiamento. Altrettanto condivisibile è l'impostazione dell'articolo 13, con il quale si intende esercitare una influenza incentivante del ricorso a forme di riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, evitando interventi di carattere autoritativo, di per sé poco idonei ad incoraggiare iniziative per la creazione di nuovi posti di lavoro. Deve comunque essere tenuto presente, come peraltro è stato recentemente ricordato dalla Commissione in sede di espressione del parere sul disegno di legge comunitaria 1995-1996, che il tema dell'orario di lavoro si intreccia strettamente con quello dei tempi della vita e, sotto questo profilo, dovrà essere oggetto di analisi più complessive e articolate. Nel complesso, quindi, il disegno di legge n. 1918 è meritevole di un giudizio positivo.

Interviene successivamente il senatore BATTAFARANO, il quale ricorda in primo luogo quanto già il Ministro ebbe a sottolineare circa il ruolo complementare e sicuramente non esaustivo del disegno di legge in titolo rispetto alla politica occupazionale del Governo e che investe

anche la politica industriale, quella delle infrastrutture, la complessa materia degli incentivi e quella dei servizi all'impiego, nonché la lotta per far prevalere la legalità, la trasparenza e il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Ciò non significa ovviamente, prosegue l'oratore, che il provvedimento in esame non costituisca un tassello importante dell'azione complessiva del Governo, tassello che affronta diversi aspetti, tutti importanti: a tal proposito è da ritenersi eccessiva l'enfasi che si è voluta attribuire alla prima parte del disegno di legge che riguarda il lavoro interinale, poichè anche la seconda parte affronta aspetti importanti, da arricchire e qualificare. Di sicuro rilievo è, ad esempio, l'articolo 13, che prevede incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, nonché il lavoro a tempo parziale. Nella indispensabile dialettica tra legislazione e contrattazione, giustamente il Governo ha scelto di non procedere alla riduzione dell'orario di lavoro per legge, preferendo invece predisporre la giusta cornice legislativa e stanziare la somma di 400 miliardi allo scopo di incentivare il conseguimento di tale obiettivo tramite la contrattazione tra le parti sociali. Vi sono questioni da approfondire e, a suo giudizio, spazi per possibili arricchimenti: si potrebbe pensare, ad esempio, ad una rimodulazione delle aliquote contributive ancora più favorevole, a condizione che il datore di lavoro assuma giovani lavoratori, così da finalizzare l'incentivo maggiorato all'obiettivo di ampliare la base occupazionale. Più in generale, è comunque auspicabile che il discorso avviato con tale articolo venga al più presto proseguito dal Governo e dal Parlamento, poichè la rimodulazione e la flessibilità degli orari, in relazione a specifiche condizioni ambientali e contrattuali, corrispondono ad una esigenza sempre più avvertita e ad una realtà normativa ed istituzionale sempre più diffusa in Europa.

Si sofferma successivamente sugli articoli 15, 16 e 17 che riguardano l'apprendistato, la formazione professionale e i cosiddetti tirocini formativi. In particolare l'articolo 15 riformula, per la prima volta dopo quaranta anni, la normativa sull'apprendistato, realizzando un opportuno equilibrio tra la formazione teorica e quella da compiersi all'interno delle aziende, entrambe importanti ed essenziali. Giudica inoltre innovative e senz'altro da condividere le previsioni contenute nell'articolo 16 circa l'utilizzazione delle somme versate dalle aziende ai fini della formazione professionale, somme che dovranno essere utilizzate anche per i lavoratori in mobilità, e non solo per quelli in servizio; sempre a tale riguardo giudica positivamente la soluzione prefigurata alla lettera d) dell'articolo 16 che prevede l'istituzione di uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e con una configurazione giuridica di tipo privatistico.

Esprime invece perplessità in merito all'articolo 12, manifestando il timore che si indebolisca alla lunga il ruolo del contratto a tempo indeterminato, si sofferma sulla disciplina del lavoro interinale, questione rispetto alla quale devono essere evitati, prosegue l'oratore, due rischi opposti e speculari: quello di chi individua in tale nuova forma contrattuale un toccasana risolutivo dei problemi occupazionali, e quello invece alimentato da quanti lo giudicano alla stregua di uno strumento demoniaco. Di fatto il lavoro cosiddetto interinale corrisponde ad una tendenza presente in tutti i moderni mercati del lavoro, tendenza che deve per-

tanto essere disciplinata, per evitare rischi di distorsione. Il legislatore è dunque chiamato a disciplinare il nuovo istituto, interessandosi poco o punto dell'esatta misura dell'aumento occupazionale che esso presumibilmente favorirà, e bene ha fatto il Governo ad assegnare anche in questo settore un ruolo alla contrattazione tra le parti sociali: su questo specifico punto la differenza con il disegno di legge n. 449 non potrebbe essere maggiore, poichè quest'ultimo scarta del tutto tale ipotesi. A suo giudizio, però, sarebbe opportuno, rispetto al testo proposto dal Governo, elevare il limite dei cinquecento milioni di capitale versato come requisito richiesto per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, così come andrebbe elevato da quattro a sei il numero delle regioni in cui tali società devono svolgere la loro attività, e ciò per porre un argine più solido al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Segnala infine che la presenza di lavoro interinale nel settore edizio può prestarsi a forme tradizionali di sfruttamento del lavoro e giudica necessario specificare la formula eccessivamente generica con cui la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 vieta la fornitura di lavoro temporaneo per le «qualifiche di esiguo contenuto professionale».

Da ultimo, ritiene opportuno che la verifica prevista dal comma 6 dell'articolo 11 coinvolga anche il Parlamento tramite una relazione predisposta dal Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (51) (ENPALS)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0007°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 febbraio 1997.

Il relatore CORTELLONI, delle tre osservazioni formulate dal senatore De Luca nel corso dell'ultima seduta, ritiene di poter accogliere quella relativa all'opportunità di una riclassificazione degli assicurati dell'Enpals in due soli gruppi, quello dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato e quello dei lavoratori a tempo discontinuo. Per quanto riguarda l'istituto della rivalsa, fa presente che è stato già fortemente elevato il tetto massimo di reddito giornaliero ed è già stata abbattuta dal 50 al 40 per cento la rivalsa.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soddisfatto dell'accoglimento della sua osservazione riguardo alla opportunità di classificare gli assicurati in due sole categorie, dei tre suggerimenti senz'altro il più significativo, e, non facendosi altre osservazioni, la Commissione

dà mandato al relatore ad esprimere un parere sulla base dello schema distribuito nell'ultima seduta e dell'osservazione testè accolta.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C11ª, 0008ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il relatore TAPPARO dà lettura del seguente schema di parere:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le sottoindicate osservazioni e raccomandazioni:

1. La norma finale di chiusura (art. 6) per quanto riporti un'espressione già usata in altri decreti attuativi della riforma, non indica con sufficiente chiarezza se le regole generali dell'assicurazione generale obbligatoria si applicano a tutto ciò che non è disciplinato dal decreto stesso ovvero a tutto ciò che non è disciplinato dalla norma Inpdai, dopo le modifiche apportate dal decreto. La lettera della norma farebbe propendere per questa seconda interpretazione, mentre le affermazioni contenute nella relazione indicherebbero una volontà di rinvio all'assicurazione generale obbligatoria per tutto quanto non previsto dal decreto. Sembra una differenza di poco conto ma forse così non è, per esempio: due istituti quali il minimale di contribuzione e la possibilità di trasferire i contributi dell'Inps all'Inpdai senza oneri di ricongiunzione, possono sopravvivere o venire meno a seconda dell'interpretazione.

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 1, si fa riferimento ai dirigenti neoiscritti all'Inpdai alla data del 1° gennaio 1996, ma non necessariamente neoiscritti al sistema previdenziale nel suo complesso. A questi lavoratori si applica da subito l'aliquota di versamento pari a quella vigente nel fondo lavoratori dipendenti. Al comma 5 dello stesso articolo si fa riferimento agli stessi dirigenti di cui al comma 1, lettera a) per indicare coloro ai quali si applica il sistema contributivo, il rinvio così operato non è del tutto corretto perchè potrebbe indurre a ritenere che il sistema contributivo si possa applicare anche a coloro che hanno periodi di contribuzione maturati al 31 dicembre 1995 in fondi diversi dall'Inpdai, il che è in contraddizione con le regole introdotte dalla legge n. 335 del 1995. Per questo al comma 5 dell'articolo 1 andrebbero aggiunte le parole "privi di anzianità contributiva" dopo l'espressione "personale di cui al comma 1, lettera a)".

3. Non si comprende il motivo per cui la regola sui limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti ed altri redditi entri in vigore con il decreto e non a partire dal 17 agosto 1995, da quando, cioè, è entrata in vigore per la generalità dei lavoratori e con espresso riferimento a tutte le gestioni.

4. Il problema dell'aliquota per l'assegno del nucleo familiare e quello della contribuzione per la mobilità, un istituto difficilmente fruibile dai dirigenti di imprese industriali, sono argomenti non accoglibili nello specifico del presente decreto legislativo, ma rappresentano un problema reale che dovrà essere affrontato. Analogamente va affrontato in un quadro più generale l'assetto della minimizzazione della propensione all'utilizzo della pensione di anzianità, con una attenta valutazione sull'eventualità di una qualche forma di ripristino di un coefficiente di maggiorazione delle pensioni conseguite dopo l'età pensionabile (ovviamente il problema implica una diversa considerazione degli accessi e del calcolo delle pensioni per tutto il sistema previdenziale non solo per una piccola parte d'esso).

5. Per una migliore chiarezza del provvedimento pare opportuno:

che ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, dopo l'espressione "anzianità contributiva" sia aggiunta la parola "complessiva";

che all'articolo 3, comma 3, in luogo della data di entrata in vigore del decreto, come spartiacque tra vecchie e nuove regole Inpdai per il pro-rata, sia indicata la data del 31 dicembre 1996; ovviamente questa sostituzione vale solo per il primo periodo; appare invece impraticabile il prolungamento fino al 31 dicembre 1996 dell'aliquota di rendimento del 2,66 per cento».

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULLA PROCEDURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0038°)

Il presidente SMURAGLIA, in riferimento alla richiesta avanzata nell'ultima seduta dal senatore Bonatesta in merito alla possibilità che vengano effettuate registrazioni dell'orario di entrata e di uscita dei senatori dall'Aula della Commissione, fa presente che il numero legale della seduta viene accertato dal Presidente, all'inizio della stessa; successivamente, prima di ogni deliberazione, ciascun senatore può richiedere la verifica del numero legale (articolo 30, comma 2); la mancanza del numero legale ha per effetto la sospensione di un'ora della seduta, alla cui ripresa peraltro la presenza del numero legale non è presunta (articolo 30, comma 3). I modi di votazione sono disciplinati dall'articolo 113 che, al comma 2, afferma che l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. In tale modalità di votazione, come è noto, anche in Assemblea non vengono registrati i nominativi dei partecipanti al voto. Va tenuto altresì presente che la richiesta di votazione nominale, nei casi previsti all'articolo 113, commi 4 e 7, è regolata solo per l'Assemblea. Con l'eccezione dei casi di votazioni su persone (elezione dell'Ufficio di Presidenza; votazioni su proposte di nomina ai sensi della legge 28 gennaio 1978, n. 14), la regola è che la Commissione voti per alzata di mano, senza registrazione dei nominativi dei partecipanti al voto. Il Presidente osserva poi che il disposto dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento indica un obbligo al quale non possono essere connesse sanzioni, in ossequio alle prerogative costituzionali dell'istituto parlamentare e dei

suoi singoli componenti; pertanto ogni annotazione sul resoconto dei lavori della seduta ovvero sul processo verbale che possa adombrare forme di controllo sull'attività dei singoli senatori appare quanto mai inopportuna e sconsigliabile, quando essa non sia giustificata da esigenze di funzionalità dei lavori parlamentari.

È da aggiungere poi che la prassi della resocontazione delle sedute, attività alla quale sovrintendono i senatori segretari, è costante nell'escludere l'annotazione degli orari di entrata e di uscita dei senatori dall'Aula della Commissione. Ritiene dunque di non poter accogliere la richiesta avanzata dal senatore Bonatesta, la cui eventuale riproposizione dovrebbe comunque, trattandosi di una questione di carattere generale che non investe soltanto la Commissione lavoro, avere come destinataria la Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

63ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(55) PROVERA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto*

(67) NAPOLI Roberto ed altri. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(237) DI ORIO ed altri. - *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(274) MARTELLI. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(798) SALVATO. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(982) BERNASCONI. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico*

(1288) Disegno di legge d'iniziativa popolare. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(1443) CENTARO ed altri. *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era terminata la discussione generale.

Il relatore DI ORIO, intervenendo in sede di replica, si sofferma in primo luogo sulle critiche di metodo che taluni colleghi hanno formulato in ordine al lavoro svolto dal comitato ristretto.

A tale proposito egli fa presente che le audizioni degli esperti svolte informalmente dal comitato non hanno rappresentato, come pure è stato detto, una sorta di inutile passerella, ma hanno contribuito in maniera fondamentale a chiarire i diversi aspetti della problematica connessa al prelievo di organi anche a quei membri del comitato ristretto che adesso ne criticano i metodi.

La stessa affermazione per cui l'assenza dai lavori del comitato sarebbe stata determinata da un dissenso di tipo politico è contraddetta dal fatto, risultante dai fogli firma del comitato, che, più che di assenza, si è trattato di una presenza discontinua, determinata evidentemente dalla coincidenza con altri impegni personali.

Il relatore Di Orio ricorda poi che è stata criticata anche la decisione del Presidente di attribuire ad un senatore della Sinistra Democratica le funzioni di relatore.

A tale proposito egli sottolinea che il provvedimento approvato nella passata legislatura, e il cui testo è stato riprodotto in ben tre dei disegni di legge in titolo, era frutto di un'iniziativa legislativa dell'allora Gruppo Progressista-Federativo, iniziativa che aveva quali primi firmatari la senatrice Bettoni Brandani, il senatore Torlontano e lui stesso; su tale iniziativa si svolse un articolato dibattito che, grazie al contributo di tutti i senatori in quella sede presenti, primo fra gli altri l'allora relatore Martelli, condusse all'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato di quello stesso testo di cui ora altri rivendicano la primogenitura.

Venendo al merito delle critiche, egli osserva che il testo approvato dal comitato ristretto ha inteso raccogliere le perplessità relative al carattere eccessivamente farraginoso dei meccanismi proposti dal disegno di legge approvato nella scorsa legislatura.

Molti dei senatori intervenuti hanno criticato - chi, come i senatori Martelli, Salvato e Bruni, in maniera più netta, chi come il senatore Papini con accenti più problematici - la decisione di rinunciare al termine «donazione» in favore dell'espressione «prelievo».

Egli fa presente che il comitato ristretto ha ritenuto di abbandonare il termine «donazione» non per scarsa sensibilità alla connotazione etica sottesa all'atto di solidarietà che consente di utilizzare gli organi di un defunto per salvare altre vite, ma perchè ha inteso evitare i problemi giuridici che derivano dall'uso di un termine che fa chiaramente riferimento ad una fattispecie negoziale. L'uso del termine «donazione» cioè, facendo riferimento ad un atto di autonomia privata, crea problemi in ordine alla definizione giuridica del prelievo di organi, dal momento che nell'ordinamento giuridico italiano è considerata del tutto possibile la manomissione del cadavere, indipendentemente da quella che era la volontà del defunto, per scopi senz'altro di minor rilievo etico del trapianto terapeutico, come nel caso del riscontro diagnostico.

Pur consapevole del fatto che molti colleghi preferiscono il riferimento alla donazione perchè sembra salvaguardare meglio la libertà in-

dividuale e il carattere solidaristico dell'atto, egli fa presente che già la legge n. 644 del 1975, all'articolo 6, prevede un criterio generale di liceità del prelievo salvo espressa dichiarazione contraria del defunto: se si vuole fare un passo avanti rispetto a tale legge, a suo parere, bisogna avere il coraggio di portare alle logiche conseguenze tale principio, pur salvaguardando il principio della richiesta di una manifestazione di volontà da parte di tutti i cittadini.

Alla medesima necessità di creare un quadro normativo che consenta una maggiore disponibilità di organi rispetto a quanto oggi avviene, si ispira anche la decisione di escludere i parenti da ogni decisione, se non come meri tramiti di una volontà espressa per iscritto dal defunto. È infatti emerso chiaramente dalle audizioni svolte dalla Commissione che il coinvolgimento dei parenti, oltre a costituire uno dei maggiori ostacoli all'aumento del numero dei prelievi, finisce per scaricare ingiustamente la decisione sulle loro coscienze, oltretutto in momenti estremamente drammatici.

Il relatore Di Orio dà quindi conto delle osservazioni, alcune favorevoli altre contrarie, inviate dai soggetti auditi dal comitato ristretto e conclude osservando che a suo parere appare possibile, tenendo anche conto dell'obiettivo accelerazione che c'è stata nell'ultima fase dei lavori del comitato stesso, individuare spazi di ulteriori mediazioni che consentano una convergenza pressochè unanime della Commissione.

Egli propone pertanto un breve rinvio dei disegni di legge in titolo in comitato ristretto, con l'intesa di riprendere l'esame in sede plenaria nel termine massimo di quindici giorni.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI manifesta in primo luogo, anche a nome del ministro Bindi, il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto, nel quale tutti i Gruppi politici hanno dato il loro contributo con la cura e la serietà richieste da un argomento tanto rilevante non solo sul piano giuridico, ma anche e soprattutto sul piano etico.

La delicatezza delle questioni di coscienza insite nella problematiche dei prelievi e dei trapianti giustifica la diversità delle posizioni che si registrano all'interno di ciascuna forza politica, diversità che hanno determinato nella scorsa legislatura una sorta di trasversalità, così fra i sostenitori del disegno di legge allora approvato come fra i suoi avversari.

Proprio l'impossibilità di identificare linee politiche di maggioranza e di opposizione intorno alla nuova legge sui prelievi di organi, impone di ricercare una mediazione nella quale ognuno, in nome del comune obiettivo di incrementare il ricorso ai trapianti, deve essere disponibile a cedere qualcosa.

Il Governo valuta quindi favorevolmente la proposta del senatore Di Orio di rinvio in comitato ristretto.

Il presidente CARELLA condivide la proposta del relatore e rileva che il punto centrale della nuova normativa dovrà essere quello di garantire l'effettività dell'informazione, derogando, se necessario, anche alla presunzione di conoscenza della legge da parte dei cittadini.

Il senatore PAPINI condivide la proposta del relatore.

Egli chiede quindi al sottosegretario Bettoni Brandani di poter conoscere le stime del Governo in ordine alla fattibilità ed ai costi di un meccanismo di raccolta individuale delle volontà dei cittadini in ordine alla donazione degli organi.

Il senatore MARTELLI, nel condividere la proposta del relatore, chiede al sottosegretario Bettoni Brandani di conoscere le valutazioni del Governo in ordine alla realizzabilità in tempi brevi di una tessera sanitaria analoga a quella prevista in altri paesi europei.

Il senatore BRUNI esprime apprezzamento per il fatto che il relatore si sia mostrato disponibile al dialogo più di quanto non sia avvenuto in altre occasioni. Egli condivide la necessità di mettere al centro della nuova normativa il problema dell'informazione dei cittadini.

Il senatore DE ANNA, nell'esprimersi favorevolmente al rinvio in comitato ristretto, fa presente come, secondo le valutazioni fornite da un esperto della materia come il Professor Sirchia, l'informazione dei cittadini dovrebbe essere affidata, più che a costose campagne multimediali, a interventi mirati e competenti, ad esempio attraverso l'istituzione di numeri verdi telefonici.

La senatrice Carla CASTELLANI concorda con la proposta del relatore e ritiene che la bozza da lui presentata in comitato ristretto immediatamente prima dell'ultima stesura possa costituire una buona base per ricercare un'ulteriore mediazione.

Ella fa presente quindi al rappresentante del Governo l'urgenza di risolvere il problema relativo alla copertura finanziaria della legge sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti.

Dopo interventi del senatore MONTELEONE e del senatore RONCONI, che si esprimono a favore del rinvio al comitato ristretto, il senatore MANARA si dichiara contrario alla proposta del relatore.

Egli ritiene più produttivo che la Commissione, prendendo atto del lavoro svolto dal comitato ristretto, assuma come documento di riferimento il testo unificato e passi ad esaminarlo, in modo da apportare gli emendamenti che saranno necessari e da proporre un testo all'Assemblea.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, rispondendo alle sollecitazioni dei senatori Papini, Martelli e Carla Castellani, fa presente che è allo studio l'istituzione di una tessera sanitaria la cui realizzazione non sembra difficile nè onerosa.

Riservandosi di fare opportune verifiche per poter rispondere alle richieste di informazioni del senatore Papini, ella assicura quindi la senatrice Carla Castellani che il Governo sta facendo ogni sforzo per reperire la copertura finanziaria per il disegno di legge sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti.

Il presidente CARELLA pone ai voti la proposta del senatore Di Orio che è approvata con il solo voto contrario del senatore Manara.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (n. 54)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C12ª, 0002º)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 93/35/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e che è diretta a garantire una maggior sicurezza di impiego degli ingredienti in essi utilizzati, nonchè la direttiva 95/17/CE, recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE, che riconosce il diritto del fabbricante alla riservatezza commerciale sulla composizione del prodotto, nel rispetto però della sicurezza dei consumatori.

Il relatore, dopo aver illustrato l'articolato dello schema di decreto legislativo, fa presente che si tratta di materia di obiettiva complessità, tanto che in tutti i Paesi comunitari il recepimento non è stato nè rapido nè facile.

Egli formula quindi alcune osservazioni al testo che riguardano in primo luogo il comma 4 dell'articolo 6, nel quale si prevede che per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore possa essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati a condizione di aggiungere le parole «può contenere». L'uso di un termine in lingua italiana nell'etichettatura potrebbe ostacolare la libera circolazione dei prodotti cosmetici nel mercato europeo per cui, in conformità anche alle osservazioni proposte dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sarebbe opportuno prevedere che, in alternativa a tale dizione, si possa utilizzare il simbolo «+/-».

Un'altra osservazione riguarda le disposizioni di cui ai commi 2 e 9 dell'articolo 10, che introducono un obbligo, a carico delle aziende produttrici e distributrici di materie prime destinate ai prodotti cosmetici, di fornire agli acquirenti le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime stesse.

Poichè tale obbligo comporterebbe sicuramente un forte rialzo del prezzo delle materie prime stesse, sarebbe opportuno limitarlo alle sole materie pericolose, vale a dire a quelle classificate come tali ai sensi della legge n. 256 del 1974.

Infine egli condivide l'osservazione della Giunta per gli affari europei circa l'opportunità di differire il termine fissato dal comma

1 dell'articolo 14 per la commerciabilità dei cosmetici con etichettatura difforme da quanto previsto dal decreto legislativo.

Tale termine infatti, che è fissato in sei mesi, appare insufficiente allo smaltimento di un gran numero di prodotti.

Si apre la discussione.

Il senatore DE ANNA condivide le osservazioni del relatore e sottolinea la necessità di un rinvio del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 14.

La senatrice BERNASCONI esprime apprezzamento per la relazione del senatore Lavagnini.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione circa le osservazioni formulate dal relatore.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Lavagnini di esprimere un parere favorevole nei termini emersi nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0024ª)

Il senatore BRUNI auspica la pronta convocazione di un nuovo Ufficio di presidenza al fine di razionalizzare i lavori della Commissione.

Egli invita quindi il rappresentante del Governo a segnalare al Ministro competente che a tutt'oggi gran parte dei SERT non ha ancora ricevuto l'invito per la conferenza nazionale sulle tossicodipendenze che si svolgerà a Napoli nel prossimo mese di marzo. Si tratta di un ritardo molto grave che rischia di pregiudicare la possibilità per molti operatori di fornire utili contributi alla conferenza.

Concorda la senatrice DANIELE GALDI.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente di non poter sindacare le decisioni degli organizzatori circa i soggetti da invitare alla conferenza nazionale. Ella assicura che si farà comunque interprete presso il ministro Turco dell'esigenza prospettata dai senatori Bruni e Daniele Galdi.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

71ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE****(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il senatore BORTOLOTTO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13ª Commissione del Senato,

nel salvaguardare gli effetti del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 351, con l'approvazione dell'A.S. 1635,

invita il Governo

ad un attento riesame dell'elenco delle "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" contenuto nell'articolo 24 del citato decreto-legge. Per quelle aree sono previsti "interventi urgenti in attesa della predisposizione dei piani di risanamento" finanziati dal Ministero per l'ambiente, ma l'elencazione appare largamente incompleta, trascurando completamente intere regioni fortemente industrializzate e piene di industrie ad alto rischio, come ad esempio il Veneto;

a riferire alla Commissione, entro 90 giorni, gli esiti del riesame e le decisioni conseguenti».

0/1635/1/13ª

BORTOLOTTO

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, che il sottosegretario CALZOLAIO dichiara di accogliere.

Poichè il proponente insiste per la votazione, l'ordine del giorno n. 1 è posto ai voti ed approvato all'unanimità dalla Commissione.

Si passa all'articolo 1 del disegno di legge n. 1635, ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il relatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario CALZOLAIO, in riferimento agli emendamenti 1.2 ed 1.3, esprime dubbi sul riferimento alle assegnazioni già effettuate nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali; in proposito spiega, ad una richiesta del senatore SPECCHIA, che tale riferimento si fondava su una norma non presente in tutte le reitere del decreto-legge sui rischi industriali, soddisfacendosi peraltro la relativa esigenza con il mero accoglimento dell'ordine del giorno n. 1.

I senatori CARCARINO e MANFREDI si dichiarano disponibili a considerare favorevolmente i rilievi espressi dal rappresentante del Governo.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.9, 1.33, 1.17, 1.22, 1.24 e 1.27.

Il sottosegretario CALZOLAIO illustra gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.12, 1.14, 1.32 e 1.31.

Il senatore CONTE dà per illustrato l'emendamento 1.6, così come il senatore SPECCHIA dà per illustrato l'emendamento 1.10. Il senatore VELTRI rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 1.11: su tale emendamento il sottosegretario CALZOLAIO invita a considerare la possibilità di porre un termine finale di efficacia, coincidente con l'adozione di specifiche disposizioni in materia idrica.

Sugli emendamenti proposti all'articolo 1 si apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTO chiede che all'emendamento 1.12 sia meglio precisata (al capoverso 2 del comma 1-ter) la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria in capo al personale incaricato dei controlli. Suggerisce poi una migliore specificazione (con indicazione del nome e del cognome dei responsabili amministrativi) alla sezione 2 dell'emendamento 1.24; infine, lamenta che il lavoro istruttorio collegialmente condotto dai proponenti con il relatore abbia erroneamente indotto a credere che l'emendamento 1.27 rispondesse alla

volontà del Gruppo Verdi-l'Ulivo, che invece ritira la propria firma e preannuncia in proposito voto contrario.

Il presidente GIOVANELLI, su quest'ultimo rilievo, prende atto della divergenza d'opinioni dichiarata, ma ricorda che da parte dei rappresentanti delle parti sociali interessate era stata raggiunta un'intesa sugli emendamenti 1.24 e 1.27, che si era convenuto di recepire a livello politico. Quanto alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, essa appare effettivamente attribuita in modo criptico e - nonostante che il sottosegretario CALZOLAIO ne giustifichi la formulazione in virtù del testo dei decreti-legge decaduti - il Presidente suggerisce di far riferimento a quanto già presente nella legislazione ambientale, ad esempio per il personale dell'ANPA.

Il senatore CARCARINO dissente dal senatore Bortolotto sul profilo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria conferita al personale incaricato dei controlli; presenta in proposito il subemendamento 1.12/1, che contempla anche la nozione di segreto industriale applicata ai controlli, sulla falsariga di quanto già previsto dalla legge sull'inquinamento acustico.

Il senatore MANFREDI concorda con la necessità di eliminare l'equiparazione al personale della polizia giudiziaria, ma non già per sostituirlo con la formulazione suggerita dal senatore Carcarino; si tratta infatti di materia nella quale andrebbe tutelato il segreto industriale, per cui più utilmente si dovrebbe sopprimere il riferimento contenuto nell'ultimo inciso del capoverso 2 del comma 1-ter dell'emendamento 1.12.

Il senatore SPECCHIA difende invece l'attribuzione di qualifica di polizia giudiziaria al personale incaricato dei controlli, perchè in caso contrario si pregiudicherebbe l'efficacia delle ispezioni; ricorda infatti che anche in altri casi (ad esempio il servizio repressioni frodi del Ministero delle risorse agricole) il personale civile ha ricevuto tale qualificazione, limitatamente all'incarico ispettivo svolto.

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1635**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;»

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione

degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.2

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.3

ZANOLETTI, MANFREDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».

1.5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attività industriali» inserire le seguenti: «ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministro dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse, attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.6

CONTE, VELTRI, SARRACCO

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».

1.10

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2».

1.11

VELTRI

All'emendamento 1.12, comma 1-ter, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

1.12/1

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonché all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461.

1-ter. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell'ISPE-SL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate,

previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo».

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 1-ter, valutato in lire 1.500 milioni a decorre dall'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicati dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'ANPA;

b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;

f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.».

1.32

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dell'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

3-ter. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1 le parole: "della sanità" sono sostituite con le seguenti: "dell'interno" e al comma 3 le parole: "e della sanità" sono soppresse».

1.33

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «al sindacato e al comitato tecnico regionale o interregionale» con le seguenti: «al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale».

1.17

GIOVANELLI, BORTOLOTTO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-ter. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 4:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988».

1.22

GIOVANELLI, BORTOLOTTO, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire il richiamato allegato 1 con il seguente:

**SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI
ED I LAVORATORI**

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 3-bis

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

**INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
SUGLI SCENARI INCIDENTALI PREVISTI
NEI RAPPORTI DI SICUREZZA**

Sezione 8

1.24

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «distribuzione di copia» inserire le seguenti: «delle sezioni 1, 3, 3-bis, 4, 5 e 6»; e dopo la parola: «completandola» inserire le seguenti: «della sezione 2 e».

1.27

GIOVANELLI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico ed industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.».

1.31

IL GOVERNO

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

5ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Astore, assessore alla sanità del Molise, il dottor Paolo Tori, funzionario della regione Emilia Romagna, il dottor Ciriaco Ferro, funzionario della regione Piemonte, il dottor Bruno Cravedi, funzionario della regione Toscana, il dottor Renzo Biancotto, funzionario della regione Veneto.

La seduta inizia alle ore 12,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'assessore alla sanità del Molise in rappresentanza del coordinamento degli assessori regionali alla sanità istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni
(R048 000, R18ª, 0001º)

Dopo brevi parole di saluto del presidente SMURAGLIA, il quale illustra succintamente gli obiettivi dell'indagine e dell'audizione, l'assessore alla sanità del Molise Giuseppe ASTORE svolge una relazione introduttiva e consegna alla Presidenza un volume edito dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome contenente le linee guida per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Prendono quindi la parola per rivolgere domande agli auditi i deputati Anna Maria DE LUCA, STRAMBI, STELLUTI e BASTIANONI, e il senatore MULAS, nonché il presidente SMURAGLIA.

Ai quesiti formulati rispondono l'assessore ASTORE, il dottor BIANCOTTO, il dottor FERRO, il dottor CRAVEDI e il dottor TORI.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, facendo presente che quella del Presidente dell'Unione delle province italiane, anch'essa programmata per la seduta odierna, è rinviata ad altra data, per il protrarsi dell'audizione testè svolta.

La seduta termina alle 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,25.

Discussione generale sui progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, introduce la discussione generale sui progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, illustrando i principali temi da essi trattati. Prospetta quindi l'*iter* dei lavori della Commissione successivo alla conclusione della discussione generale, che sarà sottoposto alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Intervengono quindi il deputato Antonio SODA (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo), il deputato Giorgio REBUFFA (Gruppo Forza Italia), il deputato Domenico NANIA (Gruppo Alleanza Nazionale), il senatore Francesco D'ONOFRIO (Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD) e il senatore Massimo VILLONE (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).

La seduta termina alle ore 19,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(2072) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1553) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996:* parere favorevole;

(1565) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1276, 1218 e 1970-A) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»

(Parere all'Assemblea: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che il disegno di legge, concernente la nuova disciplina della Biennale di Venezia, è stato esaminato dalla Sottocommissione nella seduta del 6 novembre 1996, in cui è stata deliberata la richiesta di una relazione tecnica sugli effetti finanziari di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge. In particolare, gli articoli 26 e 27 contengono norme, anche agevolative, di carattere tributario, e il comma 2 dell'articolo 16 attribuisce oneri al comune di Venezia.

È pervenuta, in data 31 gennaio, la relazione tecnica, nella quale si sostiene che dalle norme contenute nel testo in titolo non derivano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato. Si chiarisce infatti che l'elevazione del limite previsto per la detrazione delle erogazioni liberali a favore della Biennale viene compensata da trasferimenti da parte della istituenda Società di cultura al bilancio statale, tali da coprire le minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1926) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che sono stati trasmessi ulteriori tre emendamenti al decreto-legge in materia di proroga

dei termini. Segnala che l'emendamento 1.0.2 è volto a far salvi gli effetti prodotti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 513 del 1996, riguardante il trattamento previdenziale del personale della Sicilcassa S.p.A., in quanto la norma non era stata a suo tempo convertita in legge. L'emendamento 11.0.21 prevede, in deroga alle norme di contabilità, l'utilizzabilità delle somme iscritte in due diversi capitoli degli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno, finalizzate all'attuazione della legge n. 108 del 1996 in materia di usura. L'emendamento 11.0.23, infine, concerne la possibilità di cumulare periodi di contributi figurativi anche di anni precedenti attraverso una modificazione del decreto legislativo n. 564 del 1996.

Il sottosegretario PENNACCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.2 e 11.0.21. Sottolinea quindi che l'emendamento 11.0.23 potrebbe avere alcune implicazioni di carattere finanziario.

Il senatore MORO esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.2, che ripropone surrettiziamente il contenuto di una norma su cui la Commissione aveva espresso una valutazione negativa.

Il senatore SPERONI sottolinea che l'emendamento 11.0.23 non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto sono comunque esclusi dal cumulo i periodi decaduti.

Il senatore CURTO chiede alla rappresentante del Governo di precisare le motivazioni dei pareri formulati sugli emendamenti.

Il sottosegretario PENNACCHI ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti 1.0.2 e 11.0.21, che non comportano alcun rilievo finanziario, mentre sull'emendamento 11.0.23 si rimette alle valutazioni della Sottocommissione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(2072) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

(Parere alla 4ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un decreto-legge che autorizza la partecipazione dell'Italia alla missione di pace nella città di Hebron. Per quanto di competenza, occorre rilevare che per la copertura dell'onere si utilizza l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri iscritto nel fondo speciale di parte corrente. Si tratta quindi di un utilizzo in difformità, su cui occorre valutare l'opportunità di richiedere il parere alla 3ª Commissione.

Il sottosegretario PENNACCHI si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

Il senatore MARINO concorda circa l'opportunità di consultare la 3^a Commissione, sottolineando inoltre che sarebbe preferibile porre gli oneri derivanti dalla partecipazione alla missione a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 3^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del disegno di legge in titolo.

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della legge comunitaria per gli anni 1995 e 1996. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2, nel dettare i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa, chiarisce, alla lettera *d*), che eventuali oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie saranno posti a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previa quantificazione degli oneri stessi da effettuarsi nei decreti delegati, a norma della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore MARINO osserva che sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie affluiscono anche le risorse necessarie all'attuazione dei programmi relativi al Quadro comunitario di sostegno. Si domanda quindi se la clausola di copertura di cui all'articolo 2 possa determinare una riduzione delle disponibilità finanziarie preordinate alla realizzazione di tali programmi.

Il sottosegretario PENNACCHI, dopo aver rilevato che gli oneri di cui all'articolo 2 hanno carattere meramente eventuale, fa presente che il tasso di utilizzazione delle risorse in questione risulta estremamente modesto. Non si determinano pertanto, nonostante l'obiettivo del Governo sia quello di massimizzare l'utilizzo di tali risorse, i problemi di copertura segnalati dal senatore Marino.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1635) Emendamenti al disegno di legge: Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 28 gennaio. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnala l'1.7,

del Governo, in relazione al quale occorrerebbe un chiarimento circa il contenuto e gli eventuali effetti finanziari dei decreti del Ministro dell'ambiente richiamati. Segnala quindi che gli emendamenti 1.12 e 1.13, di contenuto identico, fanno salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti, che prevedevano l'assunzione di 26 ispettori antincendio, e stabiliscono l'effettuazione di ispezioni avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni.

Il sottosegretario PENNACCHI fa presente che dall'emendamento 1.7 non derivano implicazioni di carattere finanziario.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Parere alla 2ª Commissione su testo proposto dal Comitato ristretto ed emendamenti: esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del parere sul testo proposto dal Comitato ristretto, allo scopo di ottenere chiarimenti dal Tesoro circa la congruità della quantificazione dell'onere proposta nella clausola di copertura, in relazione alle modifiche apportate rispetto al testo già a suo tempo esaminato. Era stato inoltre rilevato l'utilizzo di risorse accantonate nel fondo speciale di parte capitale, mentre sembrerebbe che tutti gli oneri associati all'iniziativa siano di natura corrente.

Successivamente, sono stati trasmessi numerosi emendamenti allo stesso testo, tra i quali si segnalano i seguenti: 9.4, 10.2, 10.3, 10.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.8 che possono determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Su di essi appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul testo proposto dal Comitato ristretto, a condizione che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997, 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 41.180 milioni per l'anno 1997, 54.867 milioni per l'anno 1998 e 120.780 milio-

ni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 157 milioni per l'anno 1997 e 73.822 milioni per l'anno 1998 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 7.909 milioni per l'anno 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

In riferimento agli articoli 13 e 14, la rappresentante del Governo ritiene opportuno che siano acquisite le valutazioni del Ministero delle finanze in ordine agli eventuali effetti sul gettito fiscale. Esprime infine parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore.

Il senatore FERRANTE sottolinea la necessità di verificare la congruità della quantificazione dell'onere.

Il senatore MARINO, dopo aver rilevato che una parte dell'onere è coperta con risorse di parte capitale accantonate sul capitolo 9001, si domanda se tale utilizzo comprometta le finalizzazioni a cui tali risorse sono preordinate.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame, in considerazione della necessità di acquisire il parere del Ministero delle finanze sugli effetti derivanti dagli articoli 13 e 14 del testo in titolo.

(1094) Emendamento al disegno di legge: Nuove norme in materia di revisori contabili

(Nuovo parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, ricordando che la Sottocommissione aveva formulato, lo scorso 12 novembre 1996, sull'emendamento 1.10 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Successivamente, la Commissione di merito ha approvato gli emendamenti 7.1 e 9.1 che hanno elevato il pagamento da effettuare al momento della presentazione della domanda di ammissione e la spesa complessiva prevista per l'attuazione del provvedimento. In conseguenza di ciò, è possibile accogliere la richiesta avanzata dal Presidente della 2ª Commissione di rivedere il parere già formulato sull'emendamento 1.10.

La Sottocommissione esprime quindi, a revisione del parere precedentemente formulato, parere di nulla osta sull'emendamento 1.10.

(1342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un Accordo con l'Australia in materia previdenziale. Per quanto di competenza, occorre rilevare che non vi è corrispondenza tra

la quantificazione dell'onere riportata nella relazione tecnica e la clausola di copertura finanziaria, che risulta sovrabbondante. È necessario pertanto adeguare conseguentemente gli importi di cui all'articolo 3.

Il sottosegretario PENNACCHI fa presente che la copertura finanziaria non è sovrabbondante, in quanto essa fa riferimento all'onere a regime che deriverà dalla ratifica dell'Accordo.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto del chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un Accordo di cooperazione economica con l'Eritrea. Per quanto di competenza, occorre rilevare che la clausola di copertura finanziaria si riferisce al triennio 1996-1998. Il provvedimento rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, ma occorrerebbe verificare la necessità di sostenere l'onere relativo al 1996 e, in caso contrario, trasferire la copertura al triennio 1997-1999.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di condividere l'osservazione formulata dal relatore e propone di riformulare conseguentemente la clausola di copertura.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

(1553) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica di un Trattato con lo Stato di Eritrea. Per quanto di competenza, occorre rilevare che la clausola di copertura finanziaria si riferisce al triennio 1996-1998. Il provvedimento rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, ma occorrerebbe verificare la necessità di sostenere l'onere relativo al 1996 e, in caso contrario, trasferire la copertura al triennio 1997-1999.

Il sottosegretario PENNACCHI propone di trasferire la clausola di copertura sul triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Azerbaigian. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario PENNACCHI osserva che la clausola di copertura dovrebbe essere riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

(1560) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Malaysia. Per quanto di competenza occorre rilevare che la clausola di copertura finanziaria si riferisce al bilancio triennale 1996-1998, ma il provvedimento rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Si segnala infine che la Commissione bilancio della Camera ha formulato parere di nulla osta.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, osservando che gli oneri relativi alle annualità successive al 1996 si intendono coperti sugli accantonamenti di fondo speciale del Ministero degli esteri di cui al bilancio triennale 1997-1999.

(1565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge di ratifica di un accordo con il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1592) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Mercato comune del Sud (MERCOSUR). Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MARINO sottolinea che appare incongruo utilizzare le risorse accantonate sul fondo speciale di parte corrente per la copertura di oneri, dalla portata assai limitata, come quelli derivanti dal disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1837) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Georgia. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1838) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Armenia. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1839) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'Azerbaigian. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(768) COSTA: Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale

(769) COSTA: Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercizio nel 1943

(1312) DEMASI e COZZOLINO: Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che si tratta di tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, finalizzati ad attribuire il titolo onorifico di sottotenente ad alcuni soggetti. La Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta su un disegno di legge analogo, approvato dalla Camera dei deputati (n. 1408), che all'articolo 3 esclude esplicitamente effetti sui trattamenti economici in godimento degli interessati. Si può quindi condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta sui tre disegni di legge in titolo all'assorbimento nel disegno di legge n. 1408.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che essi siano assorbiti nel disegno di legge n. 1408.

(2063) Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia, approvato dalla Camera deputati

(Parere alla 4ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che il disegno di legge, trasmesso dalla Camera, concerne misure in materia di trattamento economico del personale delle forze armate e delle forze di polizia. La Commissione bilancio della Camera aveva espresso su di esso parere favorevole a condizione che fossero apportate modifiche agli articoli 1 e 2 e che fossero soppressi gli articoli 4 e 5. Il testo in esame contiene le modifiche suggerite agli articoli 1 e 2, mentre all'articolo 5, che è stato mantenuto, è stato inserito un inciso volto a prevedere che gli oneri finanziari aggiuntivi fossero contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 4, anch'esso non soppresso, appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulla sua compatibilità con l'articolo 1, comma 178, della legge collegata alla finanziaria per il 1997. Chiarimenti, infine, sembrano necessari anche con riferimento alle implicazioni finanziarie del comma 3 dell'articolo 10.

Il sottosegretario PENNACCHI esprime parere contrario sull'articolo 4, che comporta nuovi oneri per l'estensione del trattamento di ausiliaria più favorevole ad alcuni soggetti, ponendosi peraltro in contrasto con la normativa contenuta nella legge collegata alla manovra finanziaria. Osserva quindi che il comma 3 dell'articolo 10 non determina problemi di copertura finanziaria, in quanto all'avanzamento formale ivi disposto fa riscontro il mantenimento del trattamento economico già in godimento.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 4, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(139) PIATTI ed altri: Modifica della legge 26 novembre, 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(995) FUSILLO e BEDIN: Modifica della legge 26 novembre, 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(1587) MELUZZI ed altri: Modifica della legge 26 novembre, 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MARINO osserva che si tratta di vari disegni di legge, finalizzati al riordino del settore lattiero-caseario.

Per quanto di competenza, segnala che nel disegno di legge n. 1994, di iniziativa governativa, il nulla osta sul comma 3 dell'articolo 8 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio di coordinamento l'AIMA farà fronte con strutture e personale esistenti.

Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 2 dei disegni di legge nn. 139 e 995, nei quali va segnalato anche l'articolo 9, capoverso 6, che comporta oneri non quantificati nè coperti per l'AIMA.

Con riguardo infine al disegno di legge n. 1587, segnala l'articolo 20, che comporta oneri per l'AIMA, privi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sui disegni di legge n. 139, 995 e 1587, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che essi siano assorbiti nel disegno di legge n. 1994. Il nulla osta su tale ultimo disegno di legge è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'introduzione, nel comma 3 dell'articolo 8, di un inciso nel quale si specifichi che all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio di coordinamento l'AIMA farà fronte con strutture e personale esistenti.

(1905) Deputati Manzini ed altri: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 22 gennaio, nella quale ha espresso parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 3 dell'articolo 1, per il quale il parere era contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È pervenuta successivamente una relazione tecnica del Ministero dell'industria, nella quale si sostiene che la norma in questione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si chiarisce infatti che l'aumento (dall'1 al 2 per cento) della misura massima del contributo concedibile ai consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo trova copertura nel fondo iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, rifinanziato da ultimo con la tabella D della legge finanziaria con un ulteriore incremento di lire 20 miliardi. Si rileva inoltre che l'aliquota del 2 per cento rappresenta la misura massima dell'agevolazione concedibile, per cui la misura effettiva dei contributi potrà essere modulata entro il limite fissato in relazione alle domande presentate.

Il sottosegretario PENNACCHI concorda con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime quindi, a revisione del parere precedentemente formulato, parere di nulla osta.

(1452) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore IULIANO, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, finalizzato a trasformare in trasferimenti a titolo definitivo alcune anticipazioni di Tesoreria nei confronti dell'INPS, per un importo pari a lire 121.630 miliardi. In particolare, in linea con la legge di riforma dell'INPS, si tende ad assicurare la graduale assunzione a carico dello Stato degli oneri non previdenziali sostenuti dall'INPS, attraverso la crescita dei trasferimenti di bilancio a favore dello stesso Istituto. L'operazione proposta consiste nella trasformazione *ex post* delle anticipazioni in trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali. Si tratta dunque di una operazione che, non avendo effetti sul conto del bilancio, non porrebbe direttamente problemi di copertura di nuovi oneri, equivalendo, nella sostanza, al riconoscimento che un credito (nei confronti dell'INPS) iscritto tra le poste attive del conto del patrimonio può essere ridimensionato qualora inesigibile. Va rilevato infine che con la sentenza n. 244 del 1995 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti relativamente a una norma, di contenuto analogo a quella in esame, che trasformava in trasferimenti definitivi gli apporti all'amministrazione postale originariamente concessi a titolo di anticipazione. In particolare, la Corte costituzionale ha escluso che tale norma comportasse la violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, argomentando che il vincolo di copertura si applica essenzialmente alle leggi che hanno effetti sul conto del bilancio.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 9

I. Discussione del documento:

- Modifica dell'articolo 116 del Regolamento del Senato (*Doc. II n. 13*)

II. Esame della questione relativa al computo ai fini del numero legale dei senatori impegnati nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

GIUSTIZIA (2^a)*Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (1938).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).
- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).

- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
 - DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
 - Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993 (1342).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995 (1552).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996 (1553).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995 (1554).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993 (1565) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995 (1592).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996 (1837).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un Protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Bruxelles il 22 febbraio 1996 (1838).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati, ed un Protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996 (1839).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia (2063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron (2072).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
- PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1597).

II. Esame del disegno di legge:

- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

III. Esame congiunto dei seguenti documenti:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

IV. Esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 91/308/CEE recante disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera di capitali» (n. 60).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena (n. 23)

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15,15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).

- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di ripartizione del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 1997, recante: «Fondo per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica» (n. 59).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente poste italiane (n. 24).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale gente dell'aria (ENGA) (n. 22).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).

II. Esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15 e 20

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 15

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).

V. Esame dei disegni di legge:

- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- TOMASSINI. - Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1635).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (2051).

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

6^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

del Senato della Repubblica

con la

VI Commissione permanente

(FINANZE)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 13,30

Elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei segretari del Comitato.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

II. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).
- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996 (1837).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 10

Discussione generale sui progetti di legge di revisione della Parte Seconda della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 14,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 13,45

Audizione del Segretario generale del CESIS.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 18

Inchiesta su stragi e depistaggi:

- Audizione del magistrato dottor Guido Salvini.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 12 febbraio 1997, ore 13,30

Elezione del Presidente e del vice Presidente.